



Proposte di emendamenti al Decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50

“Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo”

AC 4444

Roma 10 maggio 2017

Sommario

1- Termine di approvazione del rendiconto di gestione 2016 degli enti locali	4
2- Piccoli comuni gestioni associate	5
3- Norme sulle entrate comunali.....	7
Imposta di soggiorno	7
Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti	7
Incentivi per la gestione delle entrate e il recupero dell'evasione	8
Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie	9
Estensione della notifica via PEC agli enti territoriali.....	9
Sanzioni ISTAT per i Comuni di minori dimensioni demografiche	10
Imposta di registro sugli atti di trasferimento a titolo oneroso dei diritti reali immobiliari	10
Integrazione risorse a sostegno della perequazione e dei comuni minori.....	11
Norme sulle Città metropolitane	13
Risorse integrative per le Città metropolitane	13
Città metropolitane - Utilizzo di risorse vincolate.....	13
4- Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso.....	14
5- Saldo e nuova contabilità	15
Gestione dinamica del Fondo pluriennale vincolato	15
Modifiche ai Patti nazionali.....	15
Sanzioni patto per anni pregressi	16
Armonizzazione contabile. Competenza delle variazioni di bilancio	17
Snellimento riconoscimento dei debiti fuori bilancio	18
Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui.....	19
Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016.....	19
Utilizzo accantonamenti di fondi per finalità settoriali	20
Applicazione del nuovo sistema sanzionatorio al saldo 2016.....	21
Revisione sanzioni sui tempi di certificazione del saldo finale competenza	22
Graduazione sanzione relativa all'indebitamento.....	22
Proroga contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato piccoli comuni	23
Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione	24
6- Norme sul debito degli enti locali	25
Ristrutturazione del debito degli enti territoriali.....	25
Riduzione del peso del debito degli enti locali.....	26
7- Norme relative al dissesto	28
Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario	28
Modifiche all'articolo 36 (riformulazione Piano riequilibrio)	29
Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015 per gli enti in dissesto	29
8- Servizi di tesoreria	30
Semplificazione degli adempimenti delle tesorerie	30
Anticipazioni di tesoreria enti in dissesto	31
9- Interventi per le aree colpite da terremoti.....	32
Esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016 (o ampliamento spazi finanziari)	32
In alternativa: Art. 46-bis (Utilizzo avanzi comuni terremotati)	32
Ampliamento spese ammissibili in esercizio provvisorio – Area sisma	33
Sanzioni patto di stabilità interno per violazioni pregresse a carico dei comuni del cratere	34
Eliminazione sanzioni Patto di stabilità interno 2015 a carico dei comuni del cratere 2016	35
Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016	35
Comuni terremotati: erogazione FSC 2017	36
Misure urgenti in favore dei Comuni delle regioni Molise e Puglia interessati dal sisma del 31 ottobre 2002	37
Personale polizia locale per comuni terremotati.....	38

10- Riscossione	39
Riscossione diretta mediante conto corrente postale (modifica art. 35)	39
Modifiche all'articolo 8 (iscrizioni ipotecarie)	39
Art. 35-bis - Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali	40
11- Personale.....	42
1. Dirigente apicale nei Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 e nelle Città Metropolitane	42
2. Turn over nei piccoli comuni	42
3. Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni.....	43
4. Incentivi per le funzioni tecniche	43
5. Assunzioni nelle Città Metropolitane.....	44
6. Misure in materia di Unioni di Comuni	44
7. Avvocature civiche.....	45
8. Esigenze sostitutive del personale assente con diritto alla conservazione del posto	45
9. Welfare contrattuale	46
10. Salario accessorio	47
11. Emendamenti art. 22 e 39 del d.l. 50	48
12. Spese elettorali.....	48
12- Scuola	50
Mensa personale scolastico statale	50
Finanziamento Istituti Superiori musicali non statali	51
Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM non statali	51
13- Altre norme di interesse	54
Accesso banche dati.....	54
Trasferimento immobili e aree demaniali ex demanio marittimo	54
Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi	55
Permessi e licenze	55
Reti di comunicazione elettronica degli Enti locali (videosorveglianza).....	56

1- Termine di approvazione del rendiconto di gestione 2016 degli enti locali

Inserire l'articolo

Articolo__ (Termine di approvazione del rendiconto di gestione 2016 degli enti locali)

1. In considerazione del primo avvio dall'anno 2016 della contabilità economico-patrimoniale, il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione degli enti locali dell'esercizio 2016, di cui all'articolo 227 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, è fissato al 31 luglio 2017. Sono sospese le procedure, anche in caso di già avvenuto avvio, di cui all'articolo 141 comma 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

2. In conseguenza del differimento di cui al comma 1, il termine per la trasmissione del certificato al rendiconto di gestione 2016, di cui all'articolo 161, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché il termine di cui all'articolo *** comma 1-***, del decreto legge *** 2016, n. 113, convertito dalla legge *** 2016, n. ***, sono fissati al 31 agosto 2017.

Motivazioni

La gravosità degli adempimenti connessi all'armonizzazione contabile e ai molteplici obblighi ancora esistenti relativamente alle comunicazioni contabili stanno fortemente incidendo sui Comuni, sottoponendo gli uffici, già gravati da rilevanti tagli e dalla carenza del ricambio generazionale, ad un fortissima pressione.

Particolarmente critico nell'attuale situazione di carenza di personale e di ristrettezza di risorse disponibili è l'avvio della contabilità economico-patrimoniale, che comporta impegni straordinari spesso non assistiti dalla disponibilità di programmi informatici, per i diffusi ritardi nell'adeguamento dei software da parte dei principali fornitori.

Peraltro, il nuovo sistema, introdotto con finalità di maggior trasparenza e coerenza dei conti, non ha alcuna influenza sugli equilibri di bilancio.

Per far fronte a tale situazione, la norma proposta permette che gli allegati al rendiconto 2016 relativi alla contabilità economico patrimoniale possano non essere redatti entro il termine previsto per l'approvazione del rendiconto 2016 (che comunque è posticipato a giugno 2017). Tali documenti dovranno però essere presentati in occasione del bilancio consolidato 2016, costituendone il necessario presupposto.

Tale proroga è necessaria a fine di dare modo al sistema locale di provvedere ai complessi adempimenti connessi alla contabilità economico patrimoniale in modo ordinato e consapevole.

2- Piccoli comuni gestioni associate

(Modifiche alla legge 7 aprile 2014, n.56 ed al decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i. in materia di gestioni associate)

Dopo il comma 104, articolo 1, legge 7 aprile 2014, n.56, aggiungere i seguenti commi:

104bis. La Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei Sindaci della Provincia approva, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un Piano finalizzato alla individuazione degli ambiti delle Unioni e delle fusioni. Il Piano può essere rivisto ogni triennio. Sul Piano è sentita la Regione che entro 60 giorni esprime il proprio parere rinviandolo alla Conferenza metropolitana o all'Assemblea dei Sindaci. Decorso i suddetti termini senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.

La Conferenza metropolitana e l'Assemblea dei Sindaci si pronunciano motivatamente in via definitiva entro i successivi 60 giorni sulle eventuali osservazioni espresse dalla Regione.

Nel caso in cui la Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei Sindaci non abbiano adottato il Piano nei termini di cui al primo capoverso, il Prefetto assegna agli enti un termine ulteriore entro il quale provvedere. Decorso inutilmente detto termine trova applicazione l'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n.131.

104 ter. Il Piano definisce gli ambiti omogenei, legati da prevalente contiguità territoriale e socio economica entro i quali individuare le Unioni di Comuni di cui all'articolo 32 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e le fusioni di Comuni, su proposta dei Comuni interessati. Resta ferma la possibilità di avvalersi della Convenzione ai sensi dell'articolo 30 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Restano ferme le Unioni esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, alle quali ove ne ricorrano i presupposti, si applica quanto previsto dal presente comma. Eventuali proposte di modifica delle Unioni esistenti possono essere avanzate dalla maggioranza dei Sindaci dei Comuni già appartenenti all'Unione.

104 quater. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di Comuni è effettuato in base al numero ed alla tipologia di funzioni fondamentali e dei servizi associati, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa, come regolamentato da decreto ministeriale, che privilegia prioritariamente l'unificazione degli uffici addetti alle funzioni di amministrazione generale, gestione del personale, contratti, contabilità e bilancio. Ove ne ricorrano le condizioni, si applica quanto previsto dall'Intesa di Conferenza Unificata sancita con atto n. 936 del 1°marzo 2006.

104 quinquies. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.

104 sexies. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1° gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del

nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad uno dei Sindaci che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano l'incarico. Al Comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i Comuni con popolazione pari a quella del Comune di minori dimensioni tra quelli oggetto di fusione. Al fine di garantire, nei tempi più brevi possibili la piena funzionalità dei comuni risultanti da fusione, i loro organi sono eletti nel primo turno elettorale utile, successivo ad essa, ivi compreso il turno straordinario di cui all'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

104 septies. All'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dopo il comma 128, inserire il seguente comma 128 bis "in tutti i programmi di derivazione dell'Unione Europea e cofinanziati dallo Stato e/o Regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni ai sensi della presente legge.

104 octies. All'articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 e s.m.i., convertito in legge del 30 luglio 2010, n.122, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 28, 31, 31 bis, 31 ter e 31 quater sono abrogati;
- b) al comma 30, primo periodo, eliminare la parola "obbligatoriamente";
- c) il comma 106, articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, è abrogato;

Sono comunque soppresse le normative in contrasto con i commi precedenti.

104 novies. In base ad un accordo approvato in Conferenza Unificata, è adottato un Piano straordinario di supporto alle fusioni e all'esercizio associato delle funzioni comunali tramite unioni o convenzioni. Il Piano prevede azioni coordinate a livello nazionale e articolate per singoli ambiti territoriali, al fine di coadiuvare l'elaborazione di un piano industriale della forma associativa o della fusione, e la formulazione degli atti necessari, in particolare in riferimento alla nuova organizzazione, all'integrazione di uffici e servizi, al personale, ecc. Il Piano prevede anche sostegno ai percorsi di coinvolgimento di organizzazioni economiche e sociali.

Motivazione

L'emendamento è volto a superare le criticità della normativa tuttora vigente in materia di gestioni associate obbligatorie, nelle more dell'ulteriore proroga intervenuta - a sette anni dall'approvazione del dl 78/2010 - che ha rinviato le scadenze per gli adempimenti al 31 dicembre 2017. Tali criticità hanno di fatto inibito i processi associativi che necessitano invece di essere rilanciati con un quadro normativo più adeguato che tenga conto dell'autonomia e dell'eterogeneità dei territori.

3- Norme sulle entrate comunali

Imposta di soggiorno

Dopo il comma 3 dell'articolo 4, è inserito il seguente:

“3.bis. Le unità immobiliari date in locazione per periodi di durata inferiore a trenta giorni sono equiparate alle strutture turistico ricettive, anche ai fini dell'applicazione dell'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122. Anche ai fini dell'attuazione del presente comma, i comuni possono istituire l'imposta di cui al periodo precedente nelle forme previste dal predetto articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, a decorrere dal secondo mese successivo alla data di deliberazione, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché all'articolo 1, comma 169 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Conseguentemente, dopo il comma 5 dell'articolo 4, è inserito il seguente:

“5.bis Il soggetto che incassi il canone o il corrispettivo agisce altresì in qualità di sostituto di imposta in relazione all'imposta di soggiorno di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e al contributo di soggiorno di cui al decreto legge 31 maggio 2010 n. 78. Il versamento e la relativa certificazione sono effettuati con le modalità di cui al comma precedente. L'Agenzia delle Entrate provvede al trasferimento delle somme ai comuni di competenza.”

Motivazione

L'emendamento estende all'imposta di soggiorno le disposizioni sugli obblighi relativi alla cedolare secca sugli affitti brevi di cui all'articolo 4 del decreto legge.

In particolare, con il comma 3-bis si chiarisce che l'imposta di soggiorno, se istituita dal comune in cui ha sede l'immobile dato in locazione, è dovuta anche dai turisti che soggiornano in tale tipo di struttura. Con il comma 5-bis che l'imposta di soggiorno sia riscossa dal portale-intermediario unitamente alla cosiddetta cedolare secca e versata al comune per il tramite dell'Agenzia delle Entrate.

Anche ai fini di tener conto delle modifiche indicate, il comma 3-bis permette altresì, in deroga al vigente blocco della manovrabilità in aumento della leva fiscale, la sola introduzione dell'imposta di soggiorno da parte dei comuni che non l'abbiano istituita.

Riscossione Tari da parte dei gestori dei rifiuti

Aggiungere il seguente articolo:

L'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 è così sostituito:

«I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione, anche coattiva, della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione

dei rifiuti, i quali operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997»

Motivazione

L'attuale normativa prevede la possibilità per i Comuni di affidare la riscossione della TARI e della TARES ai soggetti gestori dei rifiuti che abbiano - alla data del 31 dicembre 2013 - un contratto di affidamento delle relative attività. Tuttavia, molti enti hanno attivato le gare per individuare i nuovi gestori dei rifiuti e con l'attuale formulazione della norma i Comuni sarebbero costretti a riscuotere direttamente la tassa rifiuti, pur con le limitazioni di personale oggi esistenti; ciò sia nell'ipotesi di conferma del vecchio gestore, in quanto si avrebbe un "nuovo" contratto, sia, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui il gestore individuato sia diverso da quello che svolgeva il servizio nel 2013.

Con l'emendamento proposto si dà quindi la possibilità ai Comuni di far riscuotere la TARI e la TARES dal soggetto che gestisce i rifiuti.

Infine, trattandosi di concessione ex lege, è precisato che i gestori dei rifiuti operano secondo le stesse disposizioni applicabili ai concessionari privati iscritti nell'albo di cui all'art. 53 del D.lgs. n. 446 del 1997. La precisazione è importante per chiarire che il gestore dei rifiuti nel riscuotere coattivamente la Tari può utilizzare lo strumento dell'ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 1910, in luogo degli ordinari mezzi giudiziari, il cui costo, più elevato rispetto all'ingiunzione, potrebbe incidere negativamente sulla tariffa rifiuti, trattandosi di costo amministrativo da includere nel cosiddetto CARC del piano economico finanziario previsto dal Dpr n. 158 del 1999.

Incentivi per la gestione delle entrate e il recupero dell'evasione

Aggiungere il seguente articolo:

“Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni con proprio regolamento possono prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni”.

Motivazione

L'emendamento proposto recupera in modo esplicito la facoltà regolamentare, già vigente ai fini dell'ICI, recata dall'articolo 59 del d.lgs. n. 446 del 1997, che la disciplina IMU ha soppresso. La necessità di confermare gli strumenti di incentivazione e potenziamento delle strutture dedicate alla gestione delle entrate comunali, ampliandone il campo alle attività di partecipazione all'accertamento dei tributi erariali, risponde a logiche di efficientamento delle attività che conducono ad una materiale riscossione delle entrate degli enti, fondamentali in un contesto di scarsità di risorse e di diffusi mancati pagamenti da parte dei contribuenti.

Estensione della partecipazione comunale all'accertamento di entrate erariali ai recuperi da comunicazioni bonarie

All'articolo 1 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

“1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai recuperi provenienti dal ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 effettuato dal contribuente come conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 32 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, articoli 51 e 52 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, articoli 53 bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131 e articoli 5 e 11, del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, a seguito di segnalazione qualificata del comune.”

Motivazione

La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha introdotto, con i commi 634 e seguenti dell'art.1, disposizioni volte a favorire nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale, il cui fine è quello di “stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili”. L'invio di comunicazioni preventive bonarie consente ai contribuenti che ricevono le informazioni dall'Agenzia di regolarizzare gli errori e le omissioni, secondo le modalità previste dall'istituto del ravvedimento operoso (art.13 d. lgs. 18 dicembre 1997, n. 472), a prescindere dalla circostanza che la violazione sia stata constatata o che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione di sanzioni, o di accertamento.

In tale mutato contesto, occorre integrare l'art. 1 del d. l. n. 203 del 2005 per adeguarlo alle nuove strategie di prevenzione e di consolidamento del rapporto fiduciario con i contribuenti, preservando al tempo stesso l'incentivazione del concorso dei Comuni ai recuperi fiscali.

Estensione della notifica via PEC agli enti territoriali

Aggiungere il seguente articolo:

Art. Notifica degli atti degli enti territoriali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018 le disposizioni di cui all'articolo 60, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come introdotto dal comma 6 dell'articolo 7-*quater* del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano anche alle notificazioni degli avvisi e degli altri atti relativi alle entrate, anche non tributarie, degli enti territoriali, ivi comprese le ingiunzioni fiscali di cui al regio decreto n. 639 del 1910.

Motivazione

L'emendamento proposto estende agli enti locali che effettuano la riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento, la possibilità di effettuare via PEC - prevista dal recente dl fiscale (dl 193/2016) - gli avvisi e gli altri atti relativi al recupero di tutte le entrate di propria competenza.

La proposta è importante perché mentre la disciplina della riscossione effettuata tramite “ruolo” (adoperato in via esclusiva dall’agente di riscossione nazionale, oggi AdER) ha avuto un’evoluzione significativa, la normativa dell’ingiunzione fiscale è rimasta sempre la stessa sin dal 1910, per cui sussiste la necessità di un’interpretazione che valga a raccordare le norme emanate in un tempo molto lontano ed in un contesto storico e giuridico molto diverso ai principi fondamentali nuovi, espressi soprattutto con riferimento a strumenti di tutela prima non previsti.

Sanzioni ISTAT per i Comuni di minori dimensioni demografiche

In relazione alle disposizioni relative al Sistema statistico nazionale di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed in considerazione della gravosità degli adempimenti richiesti, in particolare, ai comuni di minori dimensioni demografiche, per i comuni con popolazione non superiore ai diecimila abitanti le sanzioni di cui all’articolo 11 del predetto decreto legislativo, relative alle inadempienze nella trasmissione delle rilevazioni statistiche di cui al Programma statistico nazionale per triennio 2014-2016 e relativi aggiornamenti, sono sospese e, in caso di avvenuta irrogazione, ne sono sospesi gli effetti, fino al 30 novembre 2017, data entro la quale i comuni stessi devono completare ed inviare le rilevazioni in questione. Non si fa luogo a restituzione delle somme eventualmente versate a titolo di sanzione.

Motivazione

Molti Comuni per la gran parte di piccole e piccolissime dimensioni non hanno ottemperato ad alcuni obblighi di rilevazione e trasmissione all’ISTAT di rilevazioni obbligatorie comprese nel Programma statistico nazionale. La proposta concede un ulteriore tempo (fino al 30 novembre p.v.) per la messa in regola delle rilevazioni in questione, sospendendo l’effetto delle sanzioni irrogate o in corso di irrogazione da parte dell’ISTAT, in considerazione delle obiettive difficoltà incontrate dai Comuni minori negli adempimenti contabili e comunicativi in carenza di personale e competenze adeguate.

Imposta di registro sugli atti di trasferimento a titolo oneroso dei diritti reali immobiliari

Aggiungere il seguente articolo:

Dopo il comma 1, lettera a), dell’art. 10 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, e successive modificazioni ed integrazioni, inserire il seguente comma 1-bis :

«1-bis: Nei casi di cui al comma 1, lettera a), se il trasferimento avviene a favore dello Stato, delle regioni, delle province, delle città metropolitane, dei comuni e delle unioni di comuni, viene applicata l’imposta fissa di euro 200,00.»

Motivazione

Per effetto dell’entrata in vigore dell’articolo 10, co 1 del D.Lgs. n. 23/2011, come modificato in ultimo dalla Legge di stabilità 2014, l’imposta di registro degli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili ha subito modifiche che determinano ricadute gravissime per le finanze dei Comuni.

L’articolo 10 in questione stabilisce che per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili in genere e atti traslativi o costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento, compresi la rinuncia pura e semplice agli stessi, e i trasferimenti coattivi sia

corrisposta un'imposta pari al 9%, e che, in ogni caso, l'imposta non possa essere inferiore ai 1000 euro.

Si tratta di una norma con conseguenze rilevanti sui bilanci dei Comuni e degli enti territoriali, che comporta una decisa contrazione della capacità di far fronte alla necessità di predisporre i servizi essenziali, come le scuole, gli asili, il verde pubblico.

L'emendamento proposto si prefigge, pertanto, di escludere l'applicazione della norma per gli atti di cui al comma 1, lett. a) a favore degli enti territoriali e dello Stato. Si ritiene che tale modifica non abbia conseguenze sui saldi di bilancio in quanto l'esclusione dell'onerosità è limitata nel perimetro dei soggetti pubblici.

Integrazione risorse a sostegno della perequazione e dei comuni minori

All'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b, è aggiunta la seguente:

“b.bis. Dopo il comma 450 è altresì inserito il seguente: “450-ter. Per il 2017 il contributo di cui al comma 24 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2017, nel limite di 24 milioni di euro, è accantonato per essere attribuito a favore dei comuni sulla base delle quote e dei criteri che seguono:

- i. 12 milioni di euro a favore dei comuni che presentino nel 2017 una variazione negativa superiore all'1,3 per cento della dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2016 e non risultino beneficiari dell'attribuzione di cui al comma 450-bis; il riparto viene determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in proporzione della distanza dalla percentuale del -1,3 per cento dello scostamento tra la dotazione netta del fondo di solidarietà comunale del 2017 e la dotazione netta del medesimo fondo con riferimento al 2016 in percentuale delle risorse storiche nette di riferimento così come modificate in base alle disposizioni previste dal comma 450;*
- ii. 12 milioni di euro a favore dei comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti al 31 dicembre 2015 e che non siano stati coinvolti da successivi processi di fusione, che presentino una delle condizioni di seguito indicate: riduzione della spesa corrente nel periodo 2010-2015, come risultante dai rispettivi certificati dei conti consuntivi, al netto degli oneri per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in misura ulteriore rispetto al -13,5 per cento; ammontare delle risorse pro capite di riferimento relative al 2015, individuate nella somma delle spettanze erogate dal ministero dell'interno del fondo di solidarietà, dei gettiti effettivi dell'IMU e della Tasi come risultanti dai versamenti unificati di cui di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché degli incassi dell'addizionale comunale all'Irpef risultanti dalle registrazioni del sistema SIOPE, inferiore al valore del venticinquesimo percentile della distribuzione relativa alla fascia demografica di appartenenza; le risorse assegnate in proporzione diretta della popolazione di ciascun ente beneficiario.*

Motivazione

La norma proposta permette di integrare le risorse da assegnare per il solo 2017 ad alcune fasce di comuni, con riferimento a due elementi:

- enti penalizzati dal riparto perequativo del FSC 2017 che risultano esclusi dal sostegno di cui al comma 450-bis della legge di bilancio 2017 per effetto di condizioni aggiuntive ivi introdotte, al fine di ridurre la disparità di trattamento che si verifica tra enti con penalizzazioni quantitativamente simili; con l'integrazione proposta, pari per questa quota a 12 milioni di euro, le risorse complessivamente impiegate per correggere nel senso della sostenibilità il processo*

perequativo comunale ascendo per il 2017 a circa 46 mln. di euro, ammontare in linea con quanto erogato per il 2016 (49 mln. di euro), nonostante l'incremento dell'incidenza della perequazione passata dal 30 al 40% delle risorse complessive perequabili;

- *enti di piccole dimensioni (fino a 3 mila abitanti) che hanno registrato consistenti riduzioni di spesa tra il 2010 e il 2015 o che presentano nel 2015 una dotazione di risorse significativamente inferiore alla media della propria fascia demografica di appartenenza. I 12 mln. di euro riservati a tale casistica, ripartiti in proporzione alla popolazione, consentono di sostenere gli equilibri di una fascia di piccoli enti caratterizzata da elevata rigidità di bilancio e da scarsa capacità economico-finanziaria*

Le risorse sono quantificate in 24 milioni di euro e sono reperite sullo stanziamento di 155 milioni di euro destinato al ristoro della detassazione dei cosiddetti macchinari "imbullonati" dei fabbricati speciali, le cui esigenze di riparto non superano i 130 milioni di euro

Norme sulle Città metropolitane

Risorse integrative per le Città metropolitane

1. All'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, all'inizio del primo periodo, inserire le parole "Alle città metropolitane e"; dopo le parole "per l'anno 2017" inserire le parole " di cui 50 milioni per le Città metropolitane"; alla fine del periodo aggiungere le parole "riservati alle province"
- b) al comma 1 e al primo periodo del comma 2, le parole "110 milioni" sono sostituite dalle parole "160 milioni";
- c) al comma 2, secondo periodo, le parole 50 "milioni" sono sostituite dalle parole "100 milioni".

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo è modificata in "Contributo a favore delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario".

2. All'articolo 25, comma 1, il comma 140-ter ivi introdotto è così modificato:

- a) le parole "64 milioni" sono sostituite dalle parole "114 milioni"
- b) alla fine del primo periodo inserire il seguente: "Per l'anno 2017, è riservato alle città metropolitane un importo di 50 milioni di euro."

Città metropolitane - Utilizzo di risorse vincolate

Per il 2017 e il 2018 le province e le città metropolitane, in deroga alla legislazione vigente, possono utilizzare le seguenti entrate:

- a) la quota del 10 per cento dei proventi da alienazioni di immobili di cui al comma 11 dell'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, senza il vincolo di destinazione ordinariamente previsto;
- b) le quote di cui all'articolo 142, comma 12-ter, e all'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e polizia locale.

Motivazione

La norma permette alle Città metropolitane, in via straordinaria per il 2017 e il 2018, di utilizzare in modo più libero quote di proventi attualmente vincolati dalla legge alla riduzione del debito (10% dei proventi da alienazione di immobili) e ad alcune voci di spesa riguardanti la viabilità e il controllo stradale (proventi da sanzioni al Codice della strada).

4- Ampliamento della definizione agevolata del contenzioso

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente articolo 11-bis:

“11-bis. Gli enti territoriali possono applicare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento, gli stessi criteri di definizione agevolata di cui all'articolo 11 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui siano parte i medesimi enti, secondo le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare i tributi di cui siano titolari. Con i medesimi provvedimenti di cui al periodo precedente, gli enti territoriali possono prevedere una riduzione dell'imposta fino ad un massimo del cinquanta per cento nel caso in cui la controversia sia stata già definita favorevolmente al contribuente con sentenza non definitiva”.

Motivazione

L'art. 11 del decreto legge 50/2017 prevede solo la possibilità di definire le controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate, escludendo quindi le liti in cui il resistente è il Comune, la Provincia o la Regione.

Le imposte comunali interessate, così come le relative controversie sono numerose, pertanto sarebbe opportuna l'estensione, analogamente a quanto accaduto per la precedente definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento, prevista dal dl fiscale (n.193/2016).

Anche per la definizione agevolata delle controversie degli enti territoriali, è opportuno procedere sulla falsariga di quanto fatto in tema di definizione delle ingiunzioni di pagamento, rimettendo la decisione agli organi dell'ente interessato.

Inoltre, sarebbe anche opportuno lasciare alla potestà regolamentare la decisione in merito ad una eventuale riduzione, che potrebbe quindi riguardare fino al 50% dell'imposta, nel caso in cui l'esito della controversia, con sentenza non definitiva, risulti sfavorevole all'ente.

5- Saldo e nuova contabilità

Gestione dinamica del Fondo pluriennale vincolato

All'art. 37, comma 1 dopo il primo periodo è aggiunto il seguente:

“Le parole “dell’esercizio 2015” e “e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017” sono abrogate; le parole “dell’esercizio 2016” sono sostituite dalle parole “dell’esercizio successivo”; le parole “se entro l’esercizio 2017” sono sostituite dalle seguenti “se entro l’esercizio ulteriormente successivo”.

Motivazione

La norma proposta rende strutturale la possibilità, prevista dalla legge di bilancio 2017 per il solo anno in corso, di mantenere accantonate al fondo pluriennale vincolato le somme dei quadri economici per spese di investimento, in caso di mancato perfezionamento degli affidamenti delle opere previste entro il 31 dicembre.

Tale norma, che non ha alcun costo per la finanza pubblica, favorisce ulteriormente la ripresa degli investimenti locali, evitando che le somme accantonate nel fondo pluriennale vincolato dell’anno precedente confluiscono nell’avanzo di amministrazione (posta non rilevante ai fini del saldo finale di competenza), a causa del mancato perfezionamento degli affidamenti entro il 31 dicembre, dovuto a motivi formali o procedurali, trattandosi comunque di progetti certificatamente in corso di avvio.

Modifiche ai Patti nazionali

Dopo l’articolo 37 inserire il seguente articolo:

Art. 37-bis

Modifiche alla disciplina dei patti nazionali

All’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 485 è aggiunto in fine il seguente periodo:
“Fatte salve le finalità di cui ai commi da 488 a 493, gli spazi finanziari acquisiti possono essere utilizzati anche a copertura dei trasferimenti in conto capitale a favore delle unioni di comuni di appartenenza”;
- b) al comma 492, lettera a), al punto 2, le parole da “, per i quali gli enti” fino alla fine del punto, sono abolite e dopo il punto 2 è inserito il seguente:
“2-bis. dei comuni con popolazione tra 1000 e 10.000 abitanti;”;
- c) al comma 492, la lettera b) è soppressa.

Conseguentemente, al comma 493 della medesima legge n. 232 del 2016, le parole “a), b), c) e d)” sono sostituite da “a), b) e d)” sono soppresse

Motivazione

La proposta emendativa intende apportare alcune mirate correzioni all'impianto attualmente vigente, per una maggiore efficacia dei patti nazionali nel rilancio degli investimenti locali. In particolare, si propone l'opportunità di considerare anche i trasferimenti in conto capitale verso l'Unione di comuni nell'aggregato di spesa utile per l'utilizzo degli spazi finanziari concessi, così favorendo anche per tale via la sostenibilità finanziaria delle esperienze intercomunali poste in essere, peraltro nel corso degli anni a più riprese con altri strumenti incentivate dallo stesso legislatore. Si ritiene poi fondamentale estendere ai Comuni fino a 10.000 abitanti la priorità – fin qui riconosciuta agli enti fino a 1.000 abitanti – nell'assegnazione degli spazi finanziari in questione, per garantire un effettivo impulso al rilancio degli investimenti locali nei centri di minori dimensioni, fin qui maggiormente penalizzati dal forte grado di rigidità dei propri bilanci nonché da una difficile e particolarmente complessa fase di transizione verso le nuove regole di finanza pubblica. Infine, anche in ragione delle significative risorse finanziarie stanziata già negli scorsi anni a favore dell'edilizia scolastica, si propone di limitare alla soglia di 300 milioni il plafond complessivamente disponibile per tale tipologia di interventi, riservando così maggiori risorse per gli altri settori di intervento.

Sanzioni patto per anni pregressi

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 462 è inserito il seguente:

462-bis. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

In alternativa:

462-bis. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'art. 31 comma 26 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

Motivazioni

La norma, proposta in due versioni alternative, è finalizzata a disapplicare l'effetto delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità per gli enti locali che abbiano visto riconosciuto lo sfioramento degli obblighi del Patto in anni successivi, anche a seguito dell'insorgere di interpretazioni contrastanti delle norme finanziarie recate da sentenze delle sezioni regionali della Corte dei Conti riferite ad anni precedenti. Nella prima versione si eliminano tutte le sanzioni, considerando che l'emersione tardiva di interpretazioni difformi insorte in sede giurisdizionale è alla base delle sanzioni accertate successivamente e deriva in massima parte da incertezze normative obiettive, in un contesto di forte variabilità delle regole finanziarie.

Nella seconda versione si elimina solo la sanzione in capo agli amministratori locali. Gli amministratori locali pro tempore, sui quali si applicherebbe la sanzione, infatti, hanno approvato un bilancio sulla base di informazioni certificate dai servizi finanziari comunali e

dagli organi di revisione e pertanto l'applicazione delle riduzioni di indennità di cui alla lettera e) della norma sanzionatoria produrrebbe contenziosi che appare opportuno evitare, anche per le motivazioni già menzionate.

Armonizzazione contabile. Competenza delle variazioni di bilancio

Dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 37-bis

(Variazioni di bilancio di competenza del consiglio)

All'art. 175 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2 le parole "salvo quelle previste" sono sostituite dal "ferme restando le facoltà previste"
- b) al comma 5-bis la parola "approva" è sostituita da "può approvare".
- c)

Motivazioni

La norma modifica la disciplina vigente in materia di variazioni di bilancio. In particolare, si dispone che il Consiglio possa adottare, con unico atto, le variazioni di bilancio in termini di competenza e in termini di cassa.

Attualmente la titolarità di tali variazioni di cassa è esclusivamente in capo alla Giunta. La norma prevede invece che possano essere anche di competenza dell'organo consiliare, per snellire il processo di variazione di bilancio attraverso la previsione di un unico atto quando le variazioni di cassa siano correlate a quelle di competenza.

Snellimento riconoscimento dei debiti fuori bilancio

Dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente articolo:

Art. 37-bis
(Debiti fuori bilancio)

Il comma 1 dell'articolo 194 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali è così sostituito:

“1. Con deliberazione della Giunta comunale e con la periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

La deliberazione esecutiva nei termini di legge viene trasmessa al dirigente/responsabile del servizio finanziario che provvede alla verifica e mantenimento degli equilibri di bilancio.

Conseguentemente, il comma 3 dell'articolo 191 del Decreto legislativo 18/08/2000 n. 267 è così riformulato:

3. Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, su proposta del responsabile del procedimento, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, provvede al riconoscimento, entro trenta giorni dall'ordinazione fatta a terzi, della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.”

Motivazione

La proposta emendativa ha lo scopo di accelerare i procedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Infatti, si tratta molto spesso di fattispecie risalenti nel tempo, riferiti a periodi antecedenti a quelli del mandato amministrativo dei consiglieri comunali che sono chiamati a riconoscere tali spese.

Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui

Inserire il seguente articolo:

Art. ... (Facoltà di integrazione del riaccertamento straordinario dei residui)

All'articolo 2 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

“1-bis. Gli enti locali possono integrare il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, entro il 31 luglio 2017. Fino a tale data, le quote libere e destinate del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2016 non possono essere applicate al bilancio di previsione. A seguito del riaccertamento di cui al periodo precedente gli enti locali approvano l'aggiornamento del rendiconto 2016.

1-ter. All'eventuale maggior disavanzo derivante dal riaccertamento di cui al comma 1-bis si applica quanto previsto dal decreto ministeriale – Ministero dell'Economia e delle finanze del 2 aprile 2015.”

Motivazione

Sono numerosi gli enti che, come rilevato anche dalla Corte dei Conti e da diverse Sezioni di controllo regionali, hanno la necessità di integrare la revisione dei residui, attivi e passivi con riferimento al sottostante effettivo titolo giuridico, all'eventuale prescrizione, ed, infine, alla loro esigibilità.

La verifica va operata secondo le disposizioni contenute nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 (integrato e corretto con il decreto legislativo n. 126/2014) e secondo il principio applicato della contabilità finanziaria.

La norma proposta dà la possibilità agli enti di apportare le necessarie correzioni al proprio bilancio – in ottemperanza ai principi della veridicità, attendibilità, correttezza, e comprensibilità – nei casi in cui, anche per difficoltà di comprensione della complessa normativa sulla nuova contabilità, il riaccertamento straordinario del 2015 si sia rivelato incompleto o impreciso.

Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016

Inserire il seguente articolo:

Art. ... (Anticipazioni di liquidità per far fronte a debiti degli enti locali maturati al 31 dicembre 2016)

1. Al fine di favorire ulteriormente il pagamento dei debiti commerciali degli enti locali e dei debiti delle società ed enti dagli stessi partecipati risultanti alla data del 31 dicembre 2016, è rifinanziato il “Fondo per assicurare la liquidità dei pagamento dei debiti certi liquidi ed esigibili”, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, con una dotazione di 700 milioni di euro per il 2017 e 700 milioni di euro per il 2018.

2. Il fondo di cui al comma 1 può essere concesso agli enti locali per il pagamento:

- a) dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2016;
- b) debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine;

c) debiti riconosciuti alla data del 31 dicembre 2016, ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento entro la medesima data, anche se riconosciuti in bilancio in data successiva, ai sensi dell'articolo 194 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

Motivazione

Nonostante le ripetute operazioni di sostegno per l'assorbimento dei debiti commerciali esistenti presso il sistema degli enti locali, la situazione permane critica per una fascia di enti in più difficili condizioni di liquidità.

La norma proposta permette di rafforzare il dispositivo di sostegno al pagamento di debiti commerciali pregressi anche con riferimento a tali più critiche situazioni.

Utilizzo accantonamenti di fondi per finalità settoriali

Dopo l'art. 37 inserire il seguente articolo

Articolo 37-bis

Accantonamento al Fondo pluriennale vincolato di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, dopo il comma 466 aggiungere il seguente:

“466-bis. Nel fondo pluriennale vincolato di entrata di parte corrente di cui al precedente comma 466 confluiscono le quote annuali dell'avanzo di amministrazione vincolato, accantonato in esercizi precedenti, e finalizzate a:

- a) sostenere oneri per gli interventi straordinari di chiusura delle discariche per rifiuti solidi urbani, nonché per gli interventi di gestione successivi alla chiusura delle discariche stesse (cosiddetta gestione “post mortem”);
- b) sostenere impegni di spesa assunti per far fronte a oneri da sentenze esecutive, nonché ai recuperi derivanti dall'azione di rivalsa dello Stato ai sensi dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a seguito di sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria”.

Motivazione

E' particolarmente sentito dai Comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni, il problema della gestione (manutenzione e controllo e del costante smaltimento del percolato) per i successivi trent'anni delle discariche pubbliche per rifiuti solidi urbani dismesse (c.d. gestione post mortem). Per fare fronte a tali interventi di manutenzione, obbligatori per legge, gli enti hanno accumulato nel tempo notevoli quote di avanzo di amministrazione vincolato, sulla base del piano tariffario e degli accantonamenti previsti per legge ai sensi del D. lgs 36/2003. Alla luce delle nuove regole di finanza pubblica, l'avanzo di amministrazione non contribuisce alle risorse in entrata del saldo di competenza con il conseguente rischio di non rispettare il vincolo di saldo. Poiché la gestione c.d. “post mortem” delle discariche dismesse costituisce un onere a carattere pluriennale, senza la modifica proposta è elevato il rischio di compromettere la gestione finanziaria di molti enti,

in particolare quelli precedentemente esclusi dai vincoli del Patto di stabilità interno. La proposta normativa mira a permettere ai comuni interessati di spendere le somme accantonate per lo scopo cui erano destinate, senza subire sanzioni, prevedendo una deroga per tali spese, che non sia limitata ad una annualità ma copra almeno tutto il trentennio del post mortem e che non sia soggetta a contingentamenti o plafond, perché si tratta di spesa obbligatoria pluriennale.

Un impatto parimenti rilevante sulla gestione è rappresentato dalle somme dovute a titolo di recuperi a seguito dell'azione di rivalsa dello Stato nei confronti degli enti territoriali inadempienti, per sentenze di condanna dell'Italia in sede comunitaria. L'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina l'azione di recupero da parte dello Stato, prevede la possibilità di ricorrere, previa intesa con gli enti interessati, a piani di rientro pluriennali. Al fine di rendere effettivamente sostenibile l'onere finanziario in questione, anche in considerazione del fatto che le sentenze di condanna della UE hanno spesso ad oggetto atti o fatti risalenti nel tempo e pertanto non ascrivibili alla responsabilità delle amministrazioni in carica, appare opportuno prevedere l'esclusione di tali impegni di spesa dal nuovo saldo di competenza finale. La misura proposta non comporta oneri per la finanza pubblica.

Applicazione del nuovo sistema sanzionatorio al saldo 2016

Dopo l'art. 37 inserire il seguente articolo:

Articolo 37-bis

(Revisioni sistema sanzionatorio saldo di competenza anno 2016)

1. All'articolo 1, comma 463 della legge 11 dicembre 2016 n. 232 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole “, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208” sono soppresse;

b) è aggiunto in fine il seguente periodo: “Il monitoraggio e il sistema sanzionatorio e premiale di cui ai commi 470 e seguenti si applicano anche alla verifica del rispetto dei saldi di finanza pubblica da parte degli enti locali con riferimento all'anno 2016.”

Motivazione

La proposta di revisione delle sanzioni portata avanti nella seconda parte del 2016 e recepita nella legge di bilancio in caso di mancato rispetto del saldo programmatico 2017 rappresenta un indubbio passo in avanti, non solo per assicurare criteri di proporzionalità, ragionevolezza ed efficacia esplicitamente previsti dalla legge 243 e sempre invocati dall'ANCI, ma anche per incentivare i processi di riqualificazione della spesa e di rigorosa gestione di bilancio di fatto ignorati dalle sanzioni del patto. La revisione delle sanzioni per sforamenti del saldo 2017 permette di chiudere con la stagione delle sanzioni irragionevoli seguite dalle inevitabili richieste di abbattimenti e sanatorie.

Proprio in virtù di tali considerazioni, la proposta normativa prevede l'applicazione del nuovo impianto sanzionatorio anche ai casi di mancato rispetto del saldo programmatico 2016, primo anno dei nuovi vincoli di finanza pubblica. Il 2016, pertanto, andrebbe a configurarsi come un anno di rottura rispetto alla normativa previgente sul patto di stabilità, sia in termini di vincoli di finanza pubblica che di sanzioni previste per il mancato rispetto degli stessi.

Appare peraltro incomprensibile la non immediata applicazione delle nuove sanzioni attualmente prevista dalla Legge di bilancio 2017 alla luce dei nuovi criteri che la revisione della legge 243/2012 ha introdotto in materia di premialità e gradualità del sistema sanzionatorio.

Revisione sanzioni sui tempi di certificazione del saldo finale competenza

Dopo l'art. 37, comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

1-bis. All'art. 1, comma 470 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ultimo periodo, le parole "nei dodici mesi successivi al mancato invio" sono sostituite dalle seguenti: "fino a quando l'ente non abbia adempiuto all'invio";

1-ter. All'art. 1, comma 474 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "saldo di cui al comma 466" inserire il seguente periodo " , nonché gli enti che registrano un miglioramento del proprio posizionamento, pur nel mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466".

Motivazione

La disposizione di cui al comma 1-bis stabilisce che nel caso in cui la certificazione dei risultati conseguiti ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo sia trasmessa con un ritardo di 30 giorni, e nel caso in cui la stessa attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo, si applica la sanzione relativa al divieto di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato nei dodici mesi successivi. E' evidente come tale sanzione sia inappropriata, riguardando una mera violazione formale, e soprattutto sproporzionata, impedendo all'Ente sanzionato per aver superato di meno di 30 giorni un termine procedurale, che pure è in regola con gli obiettivi di saldo, di procedere al soddisfacimento del fabbisogno di personale, peraltro per un periodo che eccede l'esercizio di riferimento.

La norma proposta sana tale situazione, prevedendo che la sanzione si applichi fino a quando l'ente non adempie alla prescrizione normativa.

Il proposto comma 1-ter inoltre concede la possibilità di comunicare – sempre entro i termini previsti per le rettifiche – un miglioramento della propria condizione di mancato rispetto del saldo di competenza, sul quale si applicano le sanzioni previste dalla norma. Tale possibilità è attualmente preclusa e configura un eccesso di severità che appare opportuno emendare.

Graduazione sanzione relativa all'indebitamento

Dopo l'art. 37 inserire il seguente articolo

Articolo 37-bis. (Graduazione della sanzione per mancato rispetto del saldo finale di competenza relativa all'indebitamento)

All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016 n. 232, comma 475, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) nell'anno successivo a quello di inadempienza, la capacità di indebitamento residua riconosciuta all'ente è ridotta di una misura pari alla percentuale dello scostamento registrato rispetto alle entrate finali accertate, moltiplicata per dieci. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti la soglia massima di indebitamento di cui al periodo precedente. L'istituto finanziatore o

l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione”.

Motivazione

La proposta emendativa introduce un meccanismo di proporzionalità della sanzione che impedisce il ricorso all'indebitamento per gli investimenti, prevista in capo agli enti che non rispettano il saldo di competenza, analogamente a quanto previsto per le restanti sanzioni ed in coerenza con i criteri dettati dalla revisione della legge 243/2012 sul pareggio di bilancio. In particolare, la norma prevede che la capacità di indebitamento non sia esclusa a priori, ma venga ridotta di una percentuale rapportata allo scostamento registrato.

Proroga contabilità economico-patrimoniale e bilancio consolidato piccoli comuni

Dopo l'art. 37 inserire il seguente articolo

Articolo 37-bis

Proroga adempimenti contabilità economico patrimoniale piccoli comuni

1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'art. 232 comma 2 le parole “fino all'esercizio 2017” sono sostituite dalle seguenti “fino all'esercizio 2018”;

conseguentemente:

- b) all'art. 233-bis, comma 3 le parole “fino all'esercizio 2017” sono sostituite dalle seguenti “fino all'esercizio 2018”.

Motivazione

La gravosità degli adempimenti connessi alla contabilità economico-patrimoniale prevista dall'armonizzazione contabile, che fortemente stanno incidendo sui Comuni di maggiore dimensione demografica, creeranno difficoltà ancora maggiori nei Comuni più piccoli, i quali sono sicuramente i più colpiti dall'attuale situazione di carenza di personale e di ristrettezza di risorse disponibili.

Per far fronte a tale situazione, la norma proposta proroga di un anno gli obblighi di tenuta della contabilità economico-patrimoniale (e conseguentemente del bilancio consolidato), dando così modo ai Comuni fino a 5.000 abitanti di provvedervi in modo ordinato e consapevole.

Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione

Dopo l'art. 37 è inserito il seguente articolo

Art. 37-bis

(Uffici giudiziari. Modalità contabilizzazione)

1. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di contributo attribuito ai comuni sedi di uffici giudiziari, incassano in conto residuo la quota attribuita a seguito del riparto delle somme di cui al comma 438 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232. L'eventuale maggior residuo attivo viene progressivamente rideterminato nell'arco di tempo previsto per la corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

Motivazioni

La norma detta le modalità di contabilizzazione delle somme che i Comuni hanno sostenuto per il funzionamento degli uffici giudiziari per il periodo e che saranno rimborsate in un arco temporale trentennale, tenuto conto degli acconti già erogati.

Il vigente principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - paragrafo 3.6, lettera c) - afferma che "per quanto riguarda, in particolare, i contributi del Ministero della giustizia per gli uffici giudiziari, l'accertamento è effettuato sulla base della formale comunicazione di riconoscimento del credito nei confronti del Comune, da parte del Ministero della Giustizia, a seguito dell'esame della rendicontazione presentata, o in assenza, sulla base dell'effettivo incasso. In ogni caso, è annualmente considerato esigibile il 70 per cento del contributo globalmente erogato nell'anno precedente o nell'ultimo esercizio in cui il Ministero della giustizia ha erogato il contributo a favore del comune (...)"

Conseguentemente, in assenza di comunicazione ministeriale in ordine all'importo del credito, numerosi enti hanno già legittimamente accertato, di anno in anno, una quota (sino al limite massimo del 70%) di tale ristoro.

L'indicazione di una diversa esigibilità delle somme, per effetto della sopravvenuta rateizzazione in 30 anni, comporterebbe la necessità di cancellare, in sede di riaccertamento ordinario dei residui, le somme già accertate ma non riscosse, causando situazioni di potenziale disavanzo, nonostante i corrispondenti accertamenti siano stati precedentemente assunti nel pieno rispetto dei principi contabili.

La norma proposta permette il graduale assorbimento delle somme a residuo eccedenti l'ammontare del contributo riconosciuto.

6- Norme sul debito degli enti locali

Ristrutturazione del debito degli enti territoriali

Inserire il seguente articolo:

Art. (Ristrutturazione del debito degli enti territoriali)

“1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 4, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza, sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.

2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 30 settembre 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.

3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.

4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:

a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;

b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.

6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 15 settembre 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.

7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine il fondo di cui al comma 624 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è ridotto di ulteriori 300 milioni di euro annui limitatamente agli anni 2017 e 2018.

Motivazione

La ristrutturazione del debito degli enti locali di cui alla presente proposta punta ad estendere le previsioni riguardanti le Regioni di cui all'art. 45 del dl 66/2014.

In particolare, la norma prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze possa effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti anche dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero stesso o la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ad un tasso di riferimento coerente con i BPT pluriennali.

La norma proposta circoscrive la possibilità di effettuare la ristrutturazione del debito per i soli mutui che alla data del 31 dicembre 2016 hanno una vita residua pari o superiore a 5 anni e un importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i

mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze, oppure una vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

Il termine per la richiesta di ristrutturazione dei mutui è fissato al 30 settembre 2017, sulla base di un decreto attuativo da emanarsi entro il 15 settembre.

Riduzione del peso del debito degli enti locali

Inserire il seguente articolo:

Art. (Riduzione del peso del debito degli enti locali)

1. Negli anni 2017-2018, gli enti locali possono procedere all'estinzione anticipata, totale o parziale, di passività onerose derivanti dai mutui e prestiti obbligazionari, in essere al 31 dicembre 2016 con la Cassa Depositi e prestiti, con l'Istituto per il credito sportivo e con altri istituti di credito, mediante la contrazione di nuovi mutui o con emissione di prestito obbligazionario, in presenza di condizioni di rifinanziamento che consentano una riduzione del valore finanziario delle passività totali a carico degli enti stessi. Tale facoltà non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale eventualmente concesso sul mutuo. Il conseguimento della riduzione del valore finanziario deve essere realizzato in relazione alla singola posizione di mutuo.

2. In deroga alla normativa vigente, limitatamente alle operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 1, la riduzione del valore finanziario delle passività totali da conseguire all'atto dell'operazione, è da considerare al netto del valore degli indennizzi dovuti per l'estinzione delle passività pregresse.

3. L'indennizzo per l'estinzione anticipata dei mutui previsto dal comma 1, per la quota non coperta dal contributo dello Stato di cui all'art. 9-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, è escluso, per il periodo 2017-2018, dalle spese finali ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65.

4. In alternativa all'estinzione anticipata di cui ai commi precedenti, per il biennio 2017-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12%, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, l'eventuale obbligo di richiesta da parte dei Comuni, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui. Per le finalità di cui ai periodi precedenti sono stanziati 10 milioni di euro per il 2017 e 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzioni di pari importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 624, della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

Motivazione

Il peso del debito rappresenta un fattore di rigidità dei bilanci che appesantisce la gestione finanziaria degli enti locali e ostacola il rilancio degli investimenti.

L'art. 9-ter nel dl 113/2016, che istituisce un fondo finalizzato all'attenuazione degli indennizzi da estinzione anticipata dei mutui, rappresenta un primo importante segnale di attenzione al problema, che rischia tuttavia una misura non sufficiente, sia per l'esiguità delle risorse finanziarie dedicate, sia per la necessità di finanziare con avanzi di amministrazione non sempre disponibili l'estinzione del debito più oneroso.

La norma proposta mira ad agevolare la ristrutturazione del debito e a conferire maggior efficacia al dispositivo previsto dall'art. 9-ter del dl 113/2016.

*Il **comma 1** consente agli enti locali di poter estinguere anticipatamente i vecchi mutui mediante l'accensione di nuovi mutui, purché l'operazione si traduca in una riduzione delle passività totali dell'ente; con il **comma 2** si introduce una deroga all'attuale disciplina relativa alla ristrutturazione del debito che prevede, in via ordinaria, l'inserimento delle penali nel computo dei valori dei flussi delle nuove passività; con il **comma 3** vengono infine escluse dalle poste passive del saldo di competenza le spese sostenute per il pagamento degli indennizzi da estinzione anticipata non coperte dal contributo statale di cui all'art 9-ter del dl 113/2016.*

***Il comma 4 introduce, in alternativa,** la possibilità per i Comuni di minore dimensione di posticipare il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti e dall'Istituto per il credito sportivo nel caso in cui queste presentino un'incidenza superiore al 12% sul complesso delle entrate correnti.*

I Comuni di minore dimensione, assoggettati dal 2013 alle regole del Patto di stabilità interno, gravati in misura particolarmente pesante dalle riduzioni di risorse del biennio 2014-15 nonché caratterizzati da bilanci strutturalmente rigidi, presentano situazioni finanziarie di generale e grave criticità.

Con la norma in questione, nel caso in cui le rate dei mutui in scadenza presentino un'incidenza particolarmente elevata sulle entrate correnti dell'ente, il relativo pagamento viene differito agli anni immediatamente successivi al periodo di ammortamento senza cumulare il pagamento di più annualità in un medesimo esercizio. Ad esempio, le rate in scadenza nel 2017 saranno poste in pagamento nel primo anno successivo alla scadenza dell'ammortamento del mutuo; le rate in scadenza nel 2018 nel secondo anno successivo.

La copertura finanziaria (10 mln. di euro per il 2017 e 20 milioni annui per il successivo biennio) per la maggior quota di interessi derivante dal differimento dei pagamenti) è ottenuta mediante riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al dl n. 282 del 2004 (art. 10, co.5).

7- Norme relative al predissesto

Accordi di rateizzazione dei debiti fiscali e previdenziali per Enti in riequilibrio finanziario

Dopo l'articolo 36 inserire il seguente:

36-bis. All'articolo 243-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

“7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi di rateizzazione riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di venticinque anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'art. 243-quater.

7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali. La definizione delle modalità di applicazione e dei criteri e condizioni di accettazione, da parte degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria, degli accordi sui crediti contributivi è demandata a un apposito decreto che sarà emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto col Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio. In tal caso le agenzie e/o gli istituti possono transigere con l'ente locale e con l'azienda o la società interessata la posizione debitoria individuale secondo il R.D. 16 Marzo 1942 e s.m.i.; l'ente locale assume, per la quota parte di sua competenza, il debito fiscale o previdenziale delle aziende o delle società controllate, rispondendone secondo le modalità di rateizzazione di cui al precedente comma 7-bis. Le somme stanziare nel piano di riequilibrio per le transazioni fiscali e previdenziali di cui al presente comma e ai commi 7-bis e 7-ter sono oggetto di vincolo presso il tesoriere e non possono essere pignorate.”

Motivazione

La proposta integra l'articolo 243-bis del TUEL prevedendo la possibilità di applicare accordi di rateizzazione su debiti fiscali e previdenziali relative alla posizione dell'Ente e delle aziende e società controllate e consentendo una rateizzazione massima estesa a venticinque anni. La norma rende più sostenibile il riequilibrio finanziario degli Enti locali e favorisce la capacità di riscossione delle agenzie fiscali e previdenziali, garantendo tramite i piani di riequilibrio certezza e liquidità a crediti spesso in contenzioso o di difficile esigibilità.

La norma, risolvendo una evidente asimmetria ordinamentale, prevede che gli Enti in riequilibrio finanziario ai sensi degli artt. 243-bis e segg. del TUEL, analogamente a quanto previsto per gli enti dissestati, possano proporre accordi di rateizzazione alle agenzie fiscali e previdenziali, secondo le condizioni previste nell'ordinamento per le aziende in procedura concordataria e con un orizzonte temporale massimo di venticinque anni, includendo nello schema di rateizzazione il debito erariale o previdenziale delle società controllate dallo

stesso Ente. Le agenzie fiscali o previdenziali non hanno obbligo di accogliere le proposte, che potranno essere valutate caso per caso secondo opportunità.

Gli accordi di rateizzazione avranno efficacia solo in caso di approvazione del piano di riequilibrio da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'Interno e dalla Corte dei Conti, con ciò garantendo la sostenibilità effettiva della rateizzazione. Su questa base, a maggior garanzia delle agenzie, le somme relative agli accordi sono oggetto di vincolo al tesoriere fino al soddisfo del debito. Il percorso del riequilibrio finanziario è altresì vigilato dalla Corte dei Conti sulla base delle norme vigenti, al fine di monitorare costantemente il raggiungimento degli obiettivi e intervenire con misure di aggiustamento, ove necessario. Gli Enti in procedura di riequilibrio sono allo stato meno di 200 e solo una piccola minoranza di questi (gli Enti di più grande dimensione) è interessata da esposizione ascrivibile alle società partecipate e controllate.

Modifiche all'articolo 36 (riformulazione Piano riequilibrio)

All'articolo 36, comma 4, è aggiunto in fine il seguente periodo:

“Conseguentemente, gli enti locali interessati possono rimodulare o riformulare il piano ai sensi del medesimo comma 714-bis entro il termine del 30 settembre 2017.”

Motivazione

Il comma 4 dell'articolo 36 introduce la possibilità di considerare nel piano di riequilibrio pluriennale (predissesto) i debiti fuori bilancio “anche emersi dopo la approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, ancorché relativi a obbligazioni sorte antecedentemente alla dichiarazione di predissesto”, attraverso una modifica del comma 714-bis della Legge di stabilità per il 2016.

L'integrazione proposta chiarisce che gli enti interessati possono ora riformulare il piano alla luce della novità introdotta entro un termine congruo, il 30 settembre 2017, a fronte del termine a suo tempo concesso con il comma 714-bis (30 settembre 2016)

Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015 per gli enti in dissesto

Dopo l'art. 36 inserire il seguente articolo

Articolo 36-bis

Esclusione sanzione economica Patto 2014 e 2015 per gli enti in dissesto

1. La sanzione di cui all'art. 31 comma 26 lettera a) della legge 12 novembre 2011, n. 183, non si applica agli enti locali in dissesto che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2014, a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.

Motivazione

La norma propone una sanatoria per la sanzione economica in caso di sfornamento del Patto di stabilità 2014 per i comuni in dissesto nel medesimo anno. La norma è finalizzata a disapplicare l'effetto delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità per gli enti locali in dissesto che abbiano visto riconosciuto lo sfornamento degli obblighi del Patto in anni successivi, a seguito dell'insorgere di interpretazioni contrastanti delle norme finanziarie recate da sentenze delle sezioni regionali della Corte dei Conti riferite ad anni precedenti.

8- Servizi di tesoreria

Semplificazione degli adempimenti delle tesorerie

Al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) i commi 1 e 3 dell'articolo 216 – “Condizioni di legittimità dei pagamenti” sono abrogati;
- b) al comma 2 dell'articolo 226, la lettera a) è abrogata.

Motivazione

I due interventi abrogativi sono finalizzati a razionalizzare la normativa inerente il servizio di tesoreria di cui al TUEL eliminando la funzione, ormai non più rispondente ad una effettiva esigenza tenuto anche conto dell'evoluzione del contesto di riferimento, di “controllo” del tesoriere sul rispetto da parte dell'ente dei limiti di bilancio ovvero dei limiti posti dall'elenco dei residui in relazione ai pagamenti disposti con regolare ordinativo.

L'eliminazione di tale controllo non incide sulle prescrizioni del TUEL con riferimento al ruolo, funzioni e responsabilità del tesoriere per il quale rimangono applicabili tutte le disposizioni previste dal TUEL, comprese quelle relative agli obblighi di sottoposizione alla giurisdizione della Corte dei conti in qualità di agenti contabili.

Le prime disposizioni che si intendono abrogare dispongono, che “i pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per conto terzi; a tal fine l'ente trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato nonché tutte le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive” e che “il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere”.

La seconda disposizione, direttamente e funzionalmente collegata a quelle appena citate, prevede che tra gli allegati al conto di cassa del tesoriere (trasmesso annualmente all'ente e, tramite questi, alla Corte dei conti), vi siano, tra gli altri, “gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi”.

Si ritiene che l'eliminazione di questo specifico elemento di “controllo” sugli enti trovi ragioni di principio oltre che di carattere sostanziale.

Si osserva infatti che un controllo di tale tipo, diversamente di quello meramente formale volto a verificare la sussistenza di tutti gli elementi essenziali del mandato (controllo svolto in automatico dalla procedura nelle ipotesi di ordinativi informatici) presuppone un controllo ispettivo del terzo pagatore, incaricato dell'ultima fase della spesa, sull'operato dell'ente partendo dal presupposto che detto ente abbia potuto agire senza tener conto (nei numerosi passaggi procedurali di regolarità tecnica e contabile sanciti dalla legge) delle stringenti regole, dei principi fondanti e delle delicate responsabilità connesse all'impegno della spesa e alla liquidazione ed ordinazione del pagamento. Per la primaria fase dell'impegno, basti pensare che le relative deliberazioni sono nulle ove manchi l'attestazione della relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario; si consideri, altresì che l'organo di revisione e svolge, fra l'altro, la funzione di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente alla acquisizione delle entrate e all'effettuazione delle spese

Un controllo così invasivo, quale quello che si intende superare, svolto da un soggetto terzo e non riconducibile – nel senso anzidetto - ad un controllo meramente formale, appare dunque rispondente a logiche non più conciliabili con il contesto di autonomia sempre più ampia attribuita agli enti di cui al TUEL, i quali da tempo non soggiacciono più ad alcun controllo esterno di merito e di legittimità ma trovano al loro interno i naturali presidi procedurali per un corretto agire amministrativo.

Sotto il profilo sostanziale si rileva inoltre che le ipotesi di blocco di un pagamento da parte del tesoriere per incapienza di bilancio sono rare e per lo più motivate da un difetto temporale nella trasmissione di variazioni regolarmente assunte.

Tale stato di cose non giustifica il mantenimento di un assetto che appare ridondante rispetto alle effettive esigenze connesse ai servizi della specie e rende ormai improcrastinabile un intervento normativo che razionalizzi in modo efficace ed economico i servizi stessi.

L'introduzione del sistema SIOPE, con le nuove incombenze attribuite ai tesoriere in merito alla gestione dei nuovi codici gestionali e al trasferimento giornaliero delle informazioni al sistema Siope rende ancora più evidente uno scenario nel quale non ha più ragion d'essere la struttura classica del controllo di bilancio da parte del tesoriere.

Anticipazioni di tesoreria enti in dissesto

All'art. 36 è aggiunto il seguente comma 4-bis:

“4-bis. All'articolo 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3, è inserito il seguente comma:

“3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.”

Motivazione

L'anticipazione concessa agli enti che dichiarano il dissesto ai sensi della normativa vigente (parte II, titolo VIII del TUEL) è sottoposta ad una disciplina che ne comporta l'inclusione nella massa passiva di competenza dell'Organo straordinario di liquidazione (OSL), con incertezza circa i tempi ed il quantum di un suo rientro.

Tale assetto non appare confacente con il peculiare istituto dell'anticipazione. Sussiste infatti un precipuo obbligo di legge che impone al tesoriere, in ogni momento dell'esercizio ed in modo sostanzialmente automatico, di concedere l'anticipazione; la stessa infatti non è considerata indebitamento e rappresenta un mezzo di finanziamento destinato a fronteggiare momentanee esigenze di cassa, non potendo costituire in nessun caso risorsa aggiuntiva per gli enti. In linea con tale impostazione l'anticipazione ha caratteristiche di elasticità nei rientri e negli utilizzi; deve, infatti, essere estinta con le prime entrate disponibili ed essere riattivata ogni qualvolta si presenti una nuova situazione di momentanea esigenza di cassa.

La modifica proposta si pone l'obiettivo di escludere dal piano di rilevazione della massa passiva degli enti in dissesto l'anticipazione di tesoreria maturata entro il 31 dicembre dell'anno precedente evitando che il tesoriere sia esposto ad un rischio economico improprio per circostanze a lui non imputabili e non ipotizzabili ad inizio rapporto.

9- Interventi per le aree colpite da terremoti

Esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016 (o ampliamento spazi finanziari)

Dopo l'art. 43 è inserito il seguente articolo:

Art. 43-bis

Termine per l'esclusione dai vincoli di finanza pubblica enti colpiti dal sisma 2016

1. All'art. 44, comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016 n- 189, convertito con legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo le parole "legge 28 dicembre 2015, n. 288" sono aggiunte le seguenti "e per gli anni 2017 e 2018 ai commi da 463 a 494 e 580 della legge 11 dicembre 2016, n. 232".

In alternativa: Art. 46-bis (Utilizzo avanzi comuni terremotati)

1. Al fine di favorire gli investimenti connessi al superamento della situazione emergenziale e al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi locali, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per tali investimenti.

2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo le parole "investimenti dei comuni" sono abrogate le parole ", individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli".

Motivazione

Si ritiene che anche per il biennio 2017-18 i comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 siano da escludere dai vincoli di finanza pubblica, vista la grave situazione emergenziale e i conseguenti interventi che tali enti devono intraprendere.

La norma proposta in alternativa consente di assistere le spese per investimento attivate dai Comuni colpiti dal sisma del Centro Italia (2016-17), per il triennio 2017-19, con corrispondenti spazi finanziari utili ai fini del rispetto del saldo di competenza.

Gli spazi finanziari aggiuntivi operano per tutti gli investimenti utili al superamento delle condizioni di emergenza ed al ripristino della normale funzionalità degli uffici e dei servizi locali.

Viene così facilitato l'utilizzo degli avanzi determinati anche dalle donazioni acquisite nei mesi scorsi e concesso un più facile raggiungimento degli equilibri

Ampliamento spese ammissibili in esercizio provvisorio – Area sisma

Dopo l'art. 41 inserire il seguente

Articolo 41-bis.

Ulteriori norme di finanza pubblica per gli enti colpiti dal sisma 2016

Dopo il comma 3 dell'art. 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 inserire il seguente:

3-bis. Gli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, possono impegnare nel corso dell'esercizio provvisorio del bilancio, in aggiunta a quanto previsto dal secondo periodo dell'art. 163 comma 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nelle ordinanze di Protezione civile e di quelle del Commissariato alla ricostruzione di cui all'art. 2 comma 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, finalizzato alla gestione della situazione emergenziale, nonché al ripristino della funzionalità degli uffici e dei servizi pubblici di propria competenza.

Motivazione

La norma proposta consente agli enti colpiti dal sisma di impegnare, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, spese ulteriori rispetto a quelle relative ai soli interventi di somma urgenza, così come attualmente previsto dall'art 163 del TUEL, riguardanti anche gli interventi previsti nelle ordinanze della Protezione civile (finalizzati, a titolo esemplificativo, alla rimozione del rischio, all'attività di soccorso, all'assistenza alle popolazioni, alla messa in sicurezza delle aree colpite, alla rimozione delle situazioni di pericolo a persone o cose) ed in quelle emesse dal Commissario straordinario previa intesa con i Presidenti delle Regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento.

Tale norma si rende necessaria alla luce della disposizione contenuta nel d.l. 189/2016 (art. 44 comma 3) che sospende per 12 mesi i termini per l'approvazione del bilancio di previsione per tali enti, determinando, di fatto, la possibilità per molti di loro di gestire il bilancio in esercizio provvisorio fino ad ottobre 2018 (enti di cui all'allegato 1) e a novembre 2018 (enti di cui all'allegato 2).

Sanzioni patto di stabilità interno per violazioni pregresse a carico dei comuni del cratere

Dopo l'art. 43 inserire il seguente

Articolo 43-bis.

Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

In alternativa

Articolo 43-bis.

Sanzioni Patto stabilità interno per gli enti colpiti dal sisma 2016

1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'art. 31 comma 26 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti dei comuni colpiti dal sisma di cui all'allegato 1 e 2 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229 e di cui all'allegato 2-bis del decreto legge 9 febbraio 2017, convertito con modificazioni dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.

Motivazione

La norma, proposta in due versioni alternative, è finalizzata a disapplicare l'effetto delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità per gli enti locali compresi nell'area del sisma che abbiano visto riconosciuto lo sfornamento degli obblighi del Patto in anni successivi, anche a seguito dell'insorgere di interpretazioni contrastanti delle norme finanziarie recate da sentenze delle sezioni regionali della Corte dei Conti riferite ad anni precedenti. Nella prima versione si eliminano tutte le sanzioni, considerando che l'emersione tardiva di interpretazioni difformi insorte in sede giurisdizionale è alla base delle sanzioni accertate successivamente e deriva in massima parte da incertezze normative obiettive, in un contesto di forte variabilità delle regole finanziarie.

Nella seconda versione si elimina solo la sanzione in capo agli amministratori locali. Gli amministratori locali pro tempore, sui quali si applicherebbe la sanzione, infatti, hanno approvato un bilancio sulla base di informazioni certificate dai servizi finanziari comunali e dagli organi di revisione e pertanto l'applicazione delle riduzioni di indennità di cui alla lettera e) della norma sanzionatoria produrrebbe contenziosi che appare opportuno evitare, anche per le motivazioni già menzionate.

La prima e più favorevole versione consente di non aggravare le condizioni finanziarie degli enti colpiti dagli eventi sismici del 2016 nel difficile periodo della ricostruzione.

Eliminazione sanzioni Patto di stabilità interno 2015 a carico dei comuni del cratere 2016

Dopo l'art. 43 inserire il seguente

Articolo 43-bis.

Sanzioni Patto stabilità interno 2015 per gli enti colpiti dal sisma

1. Le sanzioni di cui all'art. 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni non si applicano agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2, 2-bis dei decreti legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 9 febbraio 2017, n. 8, che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno relativo all'anno 2015.

Motivazione

La norma è finalizzata a disapplicare l'effetto delle sanzioni per mancato rispetto del patto di stabilità relativamente all'anno 2015 a carico degli enti locali colpiti dal sisma 2016 e che si trovano a fronteggiare una situazione emergenziale connessa alla ricostruzione.

Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016

Dopo l'art. 43 è inserito il seguente articolo:

Art. 43-bis

Sospensione rate mutui enti colpiti dal sisma 2016

1. All'art. 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2016 - 2019 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., sia trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 che di competenza diretta di Cassa depositi e prestiti, e dall'Istituto del Credito Sportivo, ai Comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis, nonché alle Province in cui questi ricadono, non ancora effettuato, rispettivamente, alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui all'allegato 1, alla data di entrata in vigore del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, per i Comuni di cui all'allegato 2 e alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, per i Comuni di cui all'allegato 2-bis, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri pari a xx milioni di euro per l'anno 2016, xx milioni di euro per l'anno 2017, a xx milioni di euro per l'anno 2018, e a xx milioni di euro per l'anno 2019 si provvede ai sensi dell'articolo 52.”

2. Dopo l'art. 44 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, è aggiunto il seguente comma:

“1-bis. Con apposito provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, previo accordo con l'ABI, è disposto il differimento del pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2017-2019 dei mutui concessi dagli istituti di Credito privati non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente decreto per i Comuni di cui agli

allegati 1, 2 e 2-bis del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189. Il pagamento di tali rate è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.”

Motivazione

La nuova formulazione del comma 1 estende la sospensione del pagamento delle rate dei mutui, fino al 2019. Inoltre sono oggetto della sospensione non solo i mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti e da questa trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze (e quindi i mutui assunti prima del 2003), ma anche tutti i mutui assunti dai comuni del cratere con Cassa Depositi e Prestiti (quindi successivamente al 2004), con l'Istituto del Credito Sportivo (comma 1) e degli altri istituti di credito privati, previo accordo con l'ABI (comma 1-bis).

La norma, quindi, rimuove una sostanziale disparità di trattamento, prevedendo che per tutti i mutui contratti dai comuni del cratere possa essere sospeso il pagamento delle rate in scadenza, indipendentemente dall'anno o dal soggetto con cui questo è stato assunto.

Comuni terremotati: erogazione FSC 2017

Dopo l'art. 45 inserire il seguente articolo

Articolo 45-bis

Comuni terremotati: erogazione del novanta per cento del Fondo di Solidarietà Comunale 2017

1. Al fine di fronteggiare i problemi di liquidità dei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in occasione dell'erogazione della prima rata relativa al 2017 del fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero dell'interno può disporre, con proprio decreto di natura non regolamentare, in favore dei medesimi enti, il pagamento di un importo integrativo, al fine di elevare l'erogazione complessiva fino al novanta per cento della spettanza annua dovuta, tenuto conto delle anticipazioni già versate per il 2017 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125.

Motivazione

La presente norma consente, in occasione dell'erogazione della prima rata del FSC 2017 l'erogazione del novanta per cento dell' FSC 2017 ai Comuni colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Tale misura si rende necessaria per fronteggiare i problemi di liquidità connessi alle spese sostenute per la messa in sicurezza dei territori, che attualmente gravano sulle risorse proprie dei Comuni.

Misure urgenti in favore dei Comuni delle regioni Molise e Puglia interessati dal sisma del 31 ottobre 2002

Aggiungere il seguente articolo:

1. Ai comuni di Bonefro, Castellino de Biferno, Colletorto, San Giuliano di Puglia, Santa Croce di Magliano, Casalnuovo Monterotaro e Pietramontecorvino, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il 31 ottobre 2002 le regioni Molise e Puglia, è concesso per l'anno 2017 un contributo complessivamente pari a 2,15 milioni di euro, a compensazione delle minori entrate determinate dalla sospensione e dal conseguente abbattimento, nella misura del sessanta per cento, dei tributi locali relativi all'imposta comunale sugli immobili, alla tassa sui rifiuti e all'addizionale comunale, in attuazione dell'articolo 6, comma 4-*bis*, del decreto-legge 29 novembre 2008, n.185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2.

2. Il contributo di cui al comma 1 è assegnato sulla base delle minori entrate rispetto al 2001, al netto dei trasferimenti assegnati dal Ministero dell'economia e delle finanze per la medesima causale, negli anni 2003 e 2007 previa certificazione dei comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 2,15 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Motivazione

La presente proposta normativa prevede un contributo di 2,15 milioni di euro da distribuire, tra i Comuni maggiormente colpiti dal sisma del 31 ottobre 2002, a fronte della perdita di gettito sofferta per effetto dell'art. 6, co.4 bis, del decreto n.185/2008, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n.2, con il quale è stata disposta la riduzione al 40% dei debiti tributari dei soggetti residenti o aventi domicilio nei Comuni predetti. Nel prevedere tale riduzione la norma, diversamente da quanto fatto per gli Enti ministeriali (Agenzia Entrate, INPS, INAIL), ha tralasciato di prevedere una compensazione per i mancati incassi degli enti locali. Il contributo previsto dal presente intervento normativo consentirebbe, pertanto, di assicurare agli enti coinvolti il gettito venuto meno per effetto dell'agevolazione concessa ai contribuenti, salvaguardando allo stesso tempo l'equilibrio finanziario delle amministrazioni interessate, altrimenti gravemente compromesso.

Personale polizia locale per comuni terremotati

Aggiungere il seguente articolo:

All'art. 50 bis, comma 1, del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189 come convertito dalla legge 15 dicembre 2016 n. 229, dopo le parole «ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile» inserire le parole « o di polizia locale».

Motivazione

Si chiede di modificare le disposizioni concernenti il personale di cui al c.d. Decreto “Sisma”, al fine di prevedere per i Comuni colpiti la possibilità di assumere, senza alterare il numero complessivo delle unità assegnate, oltre al personale tecnico e amministrativo, anche personale di polizia locale, qualora necessario a far fronte alle ulteriori attività amministrative conseguenti gli eventi sismici che hanno interessato il Centro Italia (notifica atti amministrativi, viabilità per controllo accesso “zone rosse”, assistenza alla popolazione, ecc.). Si segnala a tale proposito che sono diversi i Comuni colpiti che, stanti le ridotte dimensioni, possono contare su un numero esiguo o addirittura nullo di personale di polizia locale.

10- Riscossione

Riscossione diretta mediante conto corrente postale (modifica art. 35)

All'articolo 35, dopo la lettera b) inserire la seguente:

“b-bis. all'articolo 2-bis, al primo e al terzo periodo, dopo le parole “sul conto corrente di tesoreria” aggiungere le parole “o sul conto corrente postale”.

Motivazione

La proposta di emendamento si rende opportuna per precisare che il canale di versamento tramite conto corrente postale sia espressamente considerato tra le forme di versamento diretto. L'attuale esclusivo riferimento ai “conti correnti di tesoreria” appare infatti suscettibile di interpretazione restrittiva, mentre il conto corrente postale intestato all'ente locale è una delle forme più diffuse di versamento diretto.

Modifiche all'articolo 8 (iscrizioni ipotecarie)

All'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

“2. Le disposizioni di cui agli articoli 47, 47-bis, 48, 76 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono espressamente compatibili con la riscossione effettuata a mezzo dell'ingiunzione di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, dagli enti locali e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Tale norma costituisce interpretazione autentica e i conservatori dei pubblici registri immobiliari eseguono le iscrizioni, le trascrizioni e le cancellazioni richieste dalle amministrazioni locali, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, in esenzione di ogni tributo o diritto.”

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 8 è modificata come segue: “Disposizioni in materia di pignoramenti immobiliari e di iscrizioni ipotecarie”

Motivazione

La norma proposta è necessaria in quanto molte conservatorie dei registri immobiliari negano la gratuità delle iscrizioni ipotecarie emesse dagli enti locali ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 602/1972, in quanto non recepiscono la compatibilità delle norme del citato D.P.R. citato con gli atti degli enti locali e in particolare dei Comuni in materia di esenzione dell'imposta di registro, come invece è stabilito per l'agente della riscossione.

Il testo proposto con valore di interpretazione autentica è teso anche ad impedire la applicazione nei confronti degli enti locali le modifiche alla tassazione applicabile, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale, agli atti di trasferimento o di costituzione a titolo oneroso di diritti reali immobiliari introdotte dall' Articolo 10 del D.lgs.14 marzo 2011, n. 23 che hanno eliminato le esenzioni ed agevolazioni previgenti.

Art. 35-bis - Potenziamento dell'attività di riscossione, accertamento e controllo degli enti locali

“1. Al fine di facilitare le attività di accertamento e riscossione delle entrate degli enti locali, si applicano le disposizioni seguenti in materia di accesso ai dati, nel rispetto delle norme relative alla protezione dei dati personali:

a) l'ente locale creditore, la società a capitale interamente pubblico locale e i soggetti da questi incaricati tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 52 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, sono autorizzati ad accedere gratuitamente, in deroga a qualsiasi altra disposizione normativa e regolamentare, anche in via telematica, a tutti i dati rilevanti ai predetti fini detenuti da uffici pubblici e da soggetti gestori di pubblici servizi, con facoltà di prenderne visione e di estrarre copia degli atti riguardanti i beni dei debitori ed eventuali coobbligati, nonché di ottenere le relative certificazioni, previa attestazione, anche in via informatica, dell'avvenuto avvio delle attività di accertamento o della emissione e notifica dell'ingiunzione;

b) ai medesimi fini di cui alla lettera a), i soggetti ivi indicati accedono, limitatamente ai debitori nei confronti dei quali devono procedere all'accertamento delle somme dovute o all'emissione di atti riguardanti la riscossione coattiva, ai dati ed alle informazioni disponibili presso i sistemi informativi INA – SAIA del Ministero dell'Interno e presso l'Agenzia delle entrate, inclusi i dati relativi all'anagrafe dei conti correnti bancari e quelli di pertinenza del catasto e delle conservatorie dei registri immobiliari, nonché presso i sistemi informativi degli altri soggetti pubblici o titolari di pubblici servizi, quali gli Enti previdenziali, le Camere di Commercio, il Pubblico registro Automobilistico, la Motorizzazione civile e dei trasporti, i fornitori di energia elettrica, gas, acqua, salve le esigenze di tracciatura, riservatezza e segreto derivanti dalle vigenti disposizioni di legge, anche ai fini di consentire gli incroci di dati ed informazioni utili alla attivazione delle procedure di riscossione delle proprie entrate;

c) l'accesso alle predette banche dati deve essere consentito attraverso credenziali informatiche rilasciate dai rispettivi enti detentori entro 30 giorni dalla richiesta;

d) i soggetti di cui alla lettera a) procedono al trattamento dei dati acquisiti ai sensi del presente comma senza obbligo di rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni.

e) ai fini del presente comma, i soggetti di cui alla lettera a), accedono gratuitamente al servizio di consultazione telematica della banca dati catastale e della banca dati della pubblicità immobiliare, in base alle medesime condizioni di accesso previste ai fini della riscossione delle entrate erariali per l'Agente della riscossione, anche ai sensi dell'articolo 35 comma 25 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006;

f) con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di attuazione del presente comma entro 120 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'art. 35 comma 25 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con la legge 4 agosto 2006, n. 248, dall'art. 83, comma 28-sexies della legge 6 agosto 2008, n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 18 dicembre 2006 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 301 del 29 dicembre 2006.

2. All'articolo 7, comma 2, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, come modificato dall'art. 14-bis della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lettera *gg-sexies* è sostituita come segue:

“gg-sexies. Ai fini di cui alla lettera *gg-quater*, il dirigente o, in assenza di questo, il responsabile apicale dell'ente locale, con proprio provvedimento, nomina uno o più funzionari responsabili della riscossione, i quali esercitano le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione nonché quelle già attribuite al segretario comunale dall'articolo 11 del Testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. I funzionari responsabili della riscossione sono nominati tra i dipendenti dell'ente locale, della società a capitale interamente pubblico, del soggetto concessionario di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, o del soggetto affidatario di cui all'articolo 1, comma 691 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, fra persone munite di titolo di diploma di scuola superiore di secondo grado, la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è conseguita a seguito di esami di abilitazione organizzati secondo le medesime modalità di cui all'articolo 1, commi da 158 a 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata in ogni momento dall'ente titolare con provvedimento motivato del soggetto di cui al primo periodo. Il mantenimento dell'idoneità all'esercizio delle funzioni è subordinato all'aggiornamento professionale biennale da effettuarsi tramite appositi corsi organizzati dall'Ente locale.

Motivazione

Il comma 1 sancisce l'accesso dei Comuni alle informazioni necessarie all'attività di riscossione, che dovrà avvenire anche per via telematica, eliminando così le asimmetrie esistenti tra Comuni ed Agente della riscossione sia in ordine al processo di formazione degli atti sia nella fase di verifica dello stato patrimoniale del debitore propedeutica all'avvio delle procedure esecutive.

Con i commi 2 e 3 viene agevolata e semplificata la possibilità per gli Enti Locali di dotarsi dei funzionari responsabili per la riscossione al fine di poter agire con maggiore efficacia, efficienza ed economicità per l'attuazione delle procedure connesse alla riscossione coattiva.

11- Personale

1. Dirigente apicale nei Comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 e nelle Città Metropolitane

All'art. 22 aggiungere il seguente comma:

Nei comuni capoluogo, nei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti e nelle città metropolitane è istituita la figura del dirigente apicale, al quale spettano le funzioni di attuazione dell'indirizzo politico, di coordinamento dell'attività amministrativa e di controllo dell'azione amministrativa. Al dirigente apicale sono conferite le funzioni previste dall'articolo 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'incarico di dirigente apicale può essere conferito, con le modalità definite dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a soggetti appartenenti alla fascia A dell'Albo dei segretari comunali e provinciali o a soggetti che negli ultimi 5 anni abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale di enti locali o abbiano svolto funzioni dirigenziali nell'area giuridico-amministrativa.

Motivazione

La scadenza dei termini per l'attuazione della delega di cui all'articolo 11 della legge 124/2015 rende necessario comunque un intervento del legislatore che dia la possibilità ai Sindaci di Comuni Capoluogo, in quelli di maggiori dimensioni e nelle Città Metropolitane di superare l'attuale dualismo tra segretario e direttore generale, semplificando in tal modo l'organizzazione di strutture burocratiche complesse, anche in un'ottica di riduzione dei costi del personale.

2. Turn over nei piccoli comuni

All'articolo 22, comma 2, le parole “nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2017 e 2018, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, e al 100% nei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e fino a 10.000 abitanti”.

Motivazione

L'emendamento è necessario per fronteggiare l'esigenza, specifica nei Comuni di minore dimensione demografica, di ampliare la percentuale di turn-over, tenendo conto che gli stessi sono oggetto da oltre un decennio di misure di riduzione degli organici che negli anni 2015 e 2016 la legge di stabilità 2015 ha disposto un blocco totale delle assunzioni finalizzato alla ricollocazione del personale provinciale. Per questi Comuni è quindi improcrastinabile il ripristino della possibilità di sostituire integralmente il personale che cessa dal servizio.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto restano ferme le previsioni di legge in materia di contenimento della spesa di personale dei Comuni (art. 1, commi 557 e 557-quater, L. n. 296/2006) e in ogni caso non si consentono nuove assunzioni ma solo la possibilità di sostituire integralmente le cessazioni.

3. Disciplina della capacità assunzionale dei Comuni

All'articolo 22 è aggiunto il seguente comma:

Nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali gli enti locali possono computare le cessazioni dal servizio del personale di ruolo programmate e maturate nell'anno di riferimento.

Motivazione

La disciplina vigente in materia di determinazione della capacità assunzionale stabilisce che questa sia computata in base ad una percentuale della spesa del personale cessato, a qualsiasi titolo, nell'anno precedente. Tale meccanismo può determinare discontinuità nella copertura degli organici, e difficoltà soprattutto per le posizioni apicali nei comuni medio – piccoli. Accade che il ragioniere o il tecnico comunale che devono essere collocati in quiescenza per raggiunti limiti di età ad inizio anno possono essere sostituiti stabilmente solo nell'anno successivo, creando, medio tempore, situazioni di difficoltà organizzativa ed esigenze sostitutive temporanee da soddisfare con contratti di lavoro a tempo determinato o altre soluzioni precarie.

L'emendamento è finalizzato a consentire, nel rispetto degli strumenti di programmazione sia organizzativa che economico-finanziaria, la facoltà di utilizzo tempestivo della capacità assunzionale generata da cessazioni programmate (collocamenti in quiescenza), in modo da poter sopperire stabilmente ed efficacemente alle esigenze sostitutive.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi, in quanto non estende le facoltà assunzionali degli Enti locali, ma ne definisce in modo più flessibile i vincoli temporali.

4. Incentivi per le funzioni tecniche

All'art. 22 aggiungere infine il seguente comma

L'erogazione degli incentivi disciplinati dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 non si computa nel limite posto dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e nelle limitazioni stabilite dalle vigenti disposizioni di legge delle risorse complessive destinate annualmente al trattamento economico accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Motivazione

L'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016, ha previsto l'incentivazione economica per le funzioni tecniche svolte dal personale interno, sia in materia di opere che di forniture e servizi. Si tratta di una disciplina che riprende, con alcune importanti innovazioni, quanto già disposto in materia di incentivi per la progettazione interna dall'art. 93, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Rispetto a tale previgente disciplina si era consolidato l'orientamento di giurisprudenza contabile (cfr. Corte dei Conti, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 51/2011) per cui detti incentivi non soggiacessero alle misure di contenimento complessivo dei trattamenti economici accessori (in particolare art. 9, comma 2-bis, DL n. 78/2010; poi art. 1, comma 236, L. n. 208/2016). Con il presente orientamento si intende dare continuità a tale ricostruzione normativa, in modo da prevenire gravi problematiche operative, in considerazione del permanere delle misure di contenimento dei trattamenti accessori. A fronte del disposto del comma 236 citato, che a

decorrere dal 2016 congela in ciascuna amministrazione i trattamenti economici complessivi alla consistenza del 2015, con l'ulteriore obbligo di ridurre tale consistenza in proporzione al personale cessato, appare evidente come la nuova disposizione sugli incentivi tecnici, entrata in vigore proprio nell'anno 2016, sarebbe di fatto inapplicabile. L'emendamento non necessita di copertura finanziaria.

5. Assunzioni nelle Città Metropolitane

All'articolo 22 aggiungere il seguente comma:

“Le città metropolitane possono procedere ad assunzioni di personale, anche con qualifica dirigenziale, nel rispetto dei limiti di spesa definiti in applicazione dell'articolo 1, comma 421, primo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”.

Motivazione

Le Città metropolitane hanno affrontato nel biennio 2015-2016 il complesso processo di riduzione degli e di ristrutturazione organizzativa in attuazione della legge n. 190/2014. Di conseguenza nel periodo indicato non è stato possibile procedere ad assunzioni di personale, protraendosi di fatto un blocco già imposto alle Province dal 2012 (D.L. 90/2012). Questa situazione ha determinato una forte contrazione degli organici e anche l'impossibilità di procedere alla sostituzione di figure professionali fondamentali ed infungibili.

A decorrere dal 2017 le Città Metropolitane superano formalmente il regime di blocco assunzionale e devono dare piena attuazione alla legge n. 56/2014. E' necessario di conseguenza specificare che, nelle more del superamento del regime di contenimento del turn-over imposto agli enti locali negli anni 2017 e 2018 dal comma 228 della legge di stabilità 2016, alle Città metropolitane è consentito procedere ad assunzioni di personale, dirigenziale e non, nei limiti di spesa imposti ai fini della rideterminazione in riduzione delle dotazioni organiche dal comma 421 della legge di stabilità 2015.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi, tenendo conto che restano ferme le riduzioni, in termini di spesa per le dotazioni organiche, imposte dalla legge.

6. Misure in materia di Unioni di Comuni

All'art. 22 sono aggiunti i seguenti commi:

*5-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-*quater* è inserito il seguente: «557-*quinquies*. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». Il comma 31-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato».*

5-ter. Al fine di consentire un utilizzo più razionale ed una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli enti locali coinvolti in processi associativi, le

disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i Comuni ad essa aderenti, nonché tra i Comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.

Motivazione

Le ulteriori previsioni in materia di Unioni sono finalizzate ad incentivare il ricorso alle gestioni associate di servizi e funzioni da parte dei Comuni. Si ritiene in particolare opportuno fornire uno strumento di flessibilità nella determinazione dei tetti di spesa e delle capacità assunzionali tra gli Enti coinvolti nel processo associativo, e di semplificazione procedurale negli adempimenti relativi al controllo della spesa del personale tra gli Enti associati. Si propone inoltre di chiarire che nel caso di passaggio di personale tra l'Unione e i Comuni ad essa aderenti nonché tra i Comuni medesimi la mobilità su base volontaria può essere effettuata in modo diretto e senza avviso pubblico e successiva selezione, eliminando così un ostacolo procedimentale alla razionalizzazione e all'integrazione dei servizi e delle funzioni. L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto restano ferme le disposizioni in materia di contenimento delle spese di personale nonché gli obiettivi generali di contenimento dei saldi di finanza pubblica.

7. Avvocature civiche

All'art. 1, comma 221, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole "dell'avvocatura civica" sono inserite le seguenti: "in deroga all'articolo 23, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247".

Motivazione

L'emendamento è finalizzato a determinare il coordinamento normativo necessario per rendere applicabile la disciplina introdotta dal comma 221 della legge di stabilità 2016 (L. n. 208/2016) in materia di avvocature civiche, chiarendo che tale previsione si pone in un rapporto di specialità con la disciplina prevista in generale per gli avvocati-dispendenti pubblici dall'art. 23 della legge sull'ordinamento forense (L. n. 247/2012).

8. Esigenze sostitutive del personale assente con diritto alla conservazione del posto

Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano per le assunzioni di personale a tempo determinato finalizzate alla sostituzione del personale di ruolo assente con diritto alla conservazione del posto.

Motivazione

L'art. 9, comma 28, del DL 78/2010 ha introdotto un limite massimo alle spese per il lavoro flessibile, coincidente con il 50% della spesa per lavoro flessibile sostenuta da ciascuna amministrazione nell'anno 2009. Tale percentuale è innalzata al 100% per gli Enti in regola con la disciplina sul contenimento delle spese di personale.

L'imposizione di un parametro finanziario fisso per la determinazione del tetto di spesa impedisce a molte amministrazioni di sopperire alle normali esigenze di carattere sostitutivo del personale a tempo indeterminato che si assenta con diritto alla conservazione del posto (ad esempio in quanto collocato in aspettativa per mandato elettivo, o in aspettativa per maternità, o in malattia).

L'emendamento è necessario per chiarire che le risorse necessarie per soddisfare esigenze sostitutive del personale di ruolo assente con diritto alla conservazione del posto non sono soggette al tetto di spesa cristallizzato sull'anno 2009.

L'emendamento non comporta oneri aggiuntivi in quanto restano ferme le disposizioni generali in materia di contenimento delle spese di personale (art. 1, commi 557 e 557-quater della legge n. 296/2006) nonché gli obiettivi generali di contenimento dei saldi di finanza pubblica.

9. Welfare contrattuale

Aggiungere il seguente articolo:

1. In sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro sono definite le modalità di finanziamento e i criteri generali di gestione di specifiche risorse da destinare a finalità di carattere mutualistico per il personale dipendente.

2. Gli enti locali possono, nel rispetto dei limiti di finanziamento e dei criteri definiti in sede di contrattazione collettiva nazionale, attivare gli strumenti di cui al comma 1, fatte salve la sola informazione alle organizzazioni sindacali ovvero le altre forme di partecipazione previste dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

3. Le associazioni e le organizzazioni di dipendenti pubblici aventi natura previdenziale o assistenziale richiamate dall'art. 10 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556 che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alla trasformazione dei trattamenti da esse erogate in forme di previdenza complementare, sono poste in liquidazione.

4. Alla restituzione delle quote di contribuzione pagate ai suddetti enti o associazioni dai dipendenti interessati mediante trattenuta sugli stipendi si provvede con imputazione sul patrimonio dei medesimi ovvero, in caso di incapienza, a valere sulle risorse di cui al comma 1 e 2.

Motivazione

La disposizione è finalizzata a rafforzare il welfare contrattuale, in particolare attraverso la possibilità di attivare strumenti destinati a finalità mutualistiche per il personale dipendente, e a completare il processo di trasformazione in forme di previdenza complementare dei trattamenti erogati da associazioni, enti ed organismi aventi natura o con finalità previdenziale o assistenziale.

10. Salario accessorio

All'articolo 4 del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 maggio 2014, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

- al comma 1, dopo il primo periodo, sono inseriti i seguente: “ Al fine di non pregiudicare l'ordinata prosecuzione dell'attività amministrativa delle amministrazioni interessate, la quota di recupero non può eccedere il 25 per cento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa ed il numero di annualità di cui al periodo precedente, previa certificazione degli organi di controllo, è corrispondentemente incrementato. Gli enti di cui al primo periodo possono altresì procedere alla proroga dei piani di recupero ai sensi dell'articolo 1, comma 15-quater, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19”.

- il comma 2 è sostituito dal seguente: “Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al precedente comma anche attraverso l'utilizzo dei risparmi, certificati dagli organi di revisione, derivanti da misure di razionalizzazione organizzativa, dal mancato utilizzo, anche in parte, delle risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato e da ogni altra misura comportante un contenimento della spesa per il personale ulteriore rispetto a quello già previsto dalla normativa vigente, nonché attraverso l'integrale utilizzo dei risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; possono altresì essere destinate a recupero le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate rispetto a quelle già previste dalla normativa vigente previste in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente e certificate dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti.”.

Motivazione

Il DL 16/2014 prescrive, in caso di illegittima costituzione od utilizzo dei fondi per il salario accessorio del personale, il recupero degli importi indebitamente erogati sui fondi futuri. La norma consente di compensare gli importi da recuperare con le economie generate da processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa. Molti enti sono oggi impegnati in pesantissimi piani di recupero che impattano drasticamente sulle risorse destinate alla produttività del personale, rischiando di compromettere le politiche di sviluppo delle risorse umane e la regolare prosecuzione nell'erogazione dei servizi. Peraltro gli errori più ricorrenti nella costituzione dei fondi storici “(...) derivano principalmente dalla particolare complessità e stratificazione della disciplina legislativa di riferimento e di quella contrattuale (...)”, come testualmente evidenziato dalla circolare interministeriale n. 60 del 12.5.2014. La norma proposta è allora funzionale a consentire agli enti impegnati nell'attuazione di piani di recupero ai sensi dell'art. 4 comma 1 del DL 16/2014, l'utilizzo di nuove e più ampie possibilità di compensazione degli importi da recuperare. In particolare si rende possibile valorizzare le economie di spesa già programmate e realizzate dalle amministrazioni nei cinque anni precedenti. La normativa vigente, infatti, penalizza gli enti più virtuosi, che abbiano concluso significativi processi di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, ancorché non formalizzati in piani di razionalizzazione, i cui benefici non possono essere portati in compensazione con le somme da recuperare. Possono infine essere destinati a recupero il 100% dei risparmi derivanti da nuovi piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa e i risparmi generati dalla temporanea rinuncia volontaria alle facoltà assunzionali. Infine, a garanzia della continuità dei servizi, si prevede la possibilità di una diluizione temporale dei piani di recupero.

11. Emendamenti art. 22 e 39 del d.l. 50

Art. 22 - Disposizioni sul personale e sulla cultura

All'art. 22, comma 4 sopprimere il seguente penultimo periodo: "In caso di carica elettiva comunale, l'ambito in cui opera la pubblica amministrazione conferente deve essere riferito ad area provinciale o metropolitana diversa da quella dell'ente presso il quale è rivestita la carica elettiva".

Motivazione

L'emendamento è necessario perché si rischia disparità di trattamento nonché difficoltà applicative per l'esatta individuazione degli ambiti territoriali di riferimento per l'incompatibilità degli amministratori comunali, rispetto agli altri amministratori.

Art. 39 - Trasferimenti regionali a province e città metropolitane per funzioni conferite

Il comma 1 dell'articolo 39 è così sostituito:

1. Ai fini del coordinamento della finanza pubblica, per il quadriennio 2017-2020, è decurtata una quota del 30 per cento delle indennità di funzione dei Consiglieri Regionali e dei componenti della Giunta Regionale, qualora entro il 30 giugno di ciascun anno la Regione non abbia certificato, in conformità alla legge regionale di attuazione dell'Accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata dell'11 settembre 2014, l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite. La predetta certificazione è formalizzata tramite Intesa in Conferenza unificata da raggiungere entro il 10 luglio di ciascun anno.

Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 39 è abrogato.

Motivazione

La decurtazione del 20 per cento del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale in caso di mancata erogazione delle risorse a ciascuna provincia e città metropolitana per l'esercizio delle funzioni alle stesse trasferite non può tradursi in un conseguente taglio delle Regioni ai trasferimenti del medesimo Fondo ai Comuni. Si propone invece, nella fattispecie indicata, e al pari di quanto previsto per i Comuni in caso di mancato conseguimento dei saldi di bilancio, di decurtare una quota pari al 30 per cento delle indennità dei Consiglieri e componenti delle Giunte Regionali.

12. Spese elettorali

Aggiungere il seguente articolo:

“È incrementato di 50 milioni di euro il Fondo destinato al finanziamento delle spese ritenute indispensabili per l’attuazione dello svolgimento delle elezioni previsto dal capitolo 1310 -PG 3- dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’Interno per l’esercizio finanziario anno 2016 (competenza)”.

Motivazione

L'emendamento ha la finalità di incrementare il fondo destinato al rimborso delle spese anticipate dai Comuni per il regolare svolgimento del referendum dello scorso 4 dicembre. Tale somma, infatti, si propone di compensare – pur se ancora in parte - il rimborso già erogato dallo Stato e che si è rivelato insufficiente ed inadeguato a coprire i costi e le spese sostenute dalle Amministrazioni per far fronte ai numerosi adempimenti derivanti dallo svolgimento delle ultime consultazioni elettorali.

12- Scuola

ART.64 (Servizi nelle scuole)

Mensa personale scolastico statale

All'art. 64 aggiungere il seguente comma:

6) A partire dall'anno scolastico 2017-18, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a 30 milioni di euro, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4. L'importo sarà aggiornato a seguito della verifica sui costi effettivamente sostenuti dai Comuni a seguito di rilevazione effettuata dal MIUR. Le risorse saranno individuate nell'ambito dei complessivi stanziamenti per il rinnovo del contratto del personale della scuola. ”

Motivazione

Il comma si riferisce al rimborso per i pasti degli insegnanti e del personale ATA nelle mense comunali, cioè per personale dipendente da altra amministrazione. 62 milioni di euro la cifra attualmente disponibile per i rimborsi ai Comuni per il costo dei pasti del personale scolastico statale, spesso ricevuti anche con notevoli ritardi. Meno di 2,80 euro il rimborso riconosciuto ai Comuni per ciascun pasto del personale statale a fronte di un importo tra i 5 e i 6 euro speso dai Comuni. Una spesa complessiva annuale che ammonta a circa 145 milioni di euro: di questi oltre il 60% è sostenuto con risorse proprie dei Comuni.

La sentenza del 2009 del Tar Lombardia, Brescia, sez. II, ha confermato la tesi sostenuta dai Comuni, precisando che il costo di ogni attività formativa, quindi anche l'assistenza alla refezione, deve essere posta a carico dello Stato quale datore di lavoro, gravando sull'ente locale la sola gestione dei servizi di assistenza scolastica.

Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, nell'incontro di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali del 28 luglio 2016, ha consegnato un documento nel quale viene accolta la richiesta avanzata dall'ANCI di un incremento delle risorse, evidenziando come dal 1999 il contributo sia sostanzialmente rimasto invariato, mentre nell'arco di questi 17 anni il costo sostenuto dai Comuni per il pasto offerto gratuitamente al personale scolastico sia inevitabilmente aumentato. Lo stesso Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca si era reso disponibile ad avviare il relativo iter in collaborazione con il MEF al fine di reperire le necessarie risorse finanziarie.

L'importo richiesto di 30 milioni di euro è il frutto di una mediazione avvenuta in sede tecnica dove il MIUR accolto la richiesta dell'ANCI di un incremento delle risorse che, per un periodo transitorio, nel quale si procederà ad una verifica dei costi effettivamente sostenuti dai comuni, dovrà essere pari almeno al 50% della differenza tra la somma attualmente stanziata (62 milioni di euro) e quella stimata come effettivamente spettante (130 milioni di euro) e comunque non inferiore a 30 milioni di euro annui.

Le risorse potranno essere reperite tra quelle stanziato per il rinnovo del contratto del personale della scuola attualmente in fase di definizione.

Aggiungere il seguente articolo:

Finanziamento Istituti Superiori musicali non statali

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017. Alla copertura si provvede mediante riduzione del fondo di cui all'art.1, comma 625, della l.n. 232 dell'11 dicembre 2016.

Motivazione

In attesa dell'avvio del percorso di statizzazione degli istituti superiori di studi musicali è opportuno prevedere anche per il 2017 uno stanziamento di almeno 10 milioni di euro complessivi a sostegno degli enti locali per assicurare il regolare svolgimento delle attività per l'anno accademico 2016-2017.

Le norme attuali prevedono, al momento, per il 2017 uno stanziamento di soli cinque milioni di euro, cifra insufficiente per gli enti locali sedi di tali istituti, che si troverebbero ancora per un anno costretti ad attingere dai propri bilanci, una possibilità che diverse amministrazioni hanno già affermato di non poter sostenere senza il contributo statale, con la reale possibilità della chiusura di alcuni istituti. In questo modo, tra l'altro, si vanificherebbe anche l'investimento di risorse fatto in questi ultimi anni dal Governo, molto apprezzato dagli enti locali, determinando un grave impoverimento per la riforma stessa, cui verrebbero a mancare istituti storici di riconosciuta valenza a livello nazionale ed internazionale.

Aggiungere il seguente articolo:

Statizzazione e razionalizzazione delle Istituzioni AFAM non statali

1. A decorrere dall'anno 2017 gli Istituti Superiori musicali non statali e le Accademie di Belle arti non statali di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono oggetto di graduali processi di statizzazione e razionalizzazione.

2. I processi di cui al comma 1 sono disciplinati con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 7, lettera d), e comma 8, lettere a), b), c), e), i) ed l), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, e nei limiti delle risorse iscritte sul fondo di cui al comma 3. Gli enti locali continuano ad assicurare l'uso gratuito degli spazi e degli immobili e si fanno carico delle situazioni debitorie pregresse alla statizzazione in favore di quelle istituzioni per le quali alla data di entrata in vigore del presente decreto già vi sono tenuti. Nell'ambito dei processi di statizzazione e razionalizzazione sono altresì definiti criteri oggettivi per la corretta determinazione delle relative dotazioni organiche.

3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è istituito un apposito fondo, per un importo almeno pari a 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previa Intesa in Conferenza Unificata, cui si provvederà attraverso uno stanziamento di: 20 milioni di euro dallo stato di previsione del ministero dell'istruzione università e ricerca di euro 7,5 milioni nell'anno 2017, euro 17 milioni nel 2018, euro 18,5 milioni nel 2019 ed euro 20 milioni a decorrere dall'anno 2020; e con 30 milioni di euro dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui 7 milioni di euro nell'anno 2017; 14

milioni di euro nell'anno 2018; 21 milioni di euro nell'anno 2019 ed euro 30 milioni a decorrere dall'anno 2020.

4. Nelle more del completamento di ciascun processo di statizzazione e razionalizzazione, il fondo di cui al comma 3 è utilizzabile altresì per il funzionamento ordinario degli enti di cui al comma 1.

5. Alla copertura degli oneri recati dal comma 3, si provvede:

a) quanto ad euro 0,51 milioni nel 2017, euro 1,20 milioni nel 2018, euro 1,37 milioni nel 2019 ed euro 1,54 milioni a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128;

b) quanto ad euro 1,90 milioni nel 2017 ed euro 4,00 milioni a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 358, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

c) quanto ad euro 5,09 milioni nel 2017 e euro 11,80 milioni nel 2018 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;

d) quanto ad euro 13,13 milioni nel 2019 ed euro 14,46 milioni dal 2020, a valere sui risparmi di spesa recati dal comma 6.

e) quanto a 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

6. Alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 295, le parole “45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “45 milioni di euro in ciascuno degli anni 2017 e 2018, 31,87 milioni di euro nel 2019 e 30,54 milioni di euro a decorrere dal 2020”;

b) al comma 298, dopo le parole “finanziamenti individuali” sono inserite le seguenti: “nel 2017 e nel 2018. A decorrere dal 2019 i finanziamenti individuali sono determinati in proporzione all'importo complessivamente disponibile di cui al comma 295, fermo restando l'importo individuale di 3.000 euro”.

Motivazione

Diciotto Istituti Superiori di Studi Musicali e 5 Accademie di Belle arti presenti nei Comuni, sono a rischio chiusura con evidenti gravissimi danni agli studenti e alle loro famiglie, agli insegnanti ed al personale, con ricadute inevitabili anche sui territori dove hanno sede se non si interverrà al più presto avviando il percorso di statizzazione che da anni ci vede tutti impegnati per la sua realizzazione.

Istituzioni che rappresentano un patrimonio culturale e una importante risorsa per il nostro Paese che va salvaguardata e tutelata; un prestigio nazionale che rischiamo di perdere se non viene avviata la statizzazione attraverso un impegno concreto di risorse da parte dello Stato.

Il passare del tempo senza la concretizzazione di una soluzione definitiva e la difficile situazione economica di Comuni e Province che, nonostante gli importanti sforzi profusi in questi anni, non sono più in grado di assicurare il sostegno necessario alla sopravvivenza di questi prestigiosi istituti, sta mettendo a serio rischio di chiusura queste istituzioni. E' necessario ogni possibile sforzo da parte degli organi di governo perché finalmente, questa tanto auspicata riforma possa partire. Si è ormai giunti ad un punto per cui se non si interviene immediatamente gli istituti non potranno avere la certezza di programmare e partire con le attività nel prossimo anno accademico vanificando in questo modo l'investimento di risorse fatto in questi ultimi anni dal Governo e creando serie difficoltà per gli studenti che tuttora frequentano questi istituti.

Aggiungere il seguente articolo

All'art. 3, comma 1, lettera c), del D.R.P 6 giugno 2001 n. 380 sostituire le parole “ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili” con le seguenti parole: “ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d'uso purché con essi compatibili tra quelle previste dallo strumento urbanistico generale”.

Motivazione

L'emendamento è necessario affinché sia definitivamente chiarito ogni dubbio interpretativo in merito al fatto che a livello legislativo e in modo da superare ogni eventuale equivoco che per gli interventi di restauro e risanamento conservativo sia consentito anche il mutamento della destinazione d'uso.

13- Altre norme di interesse

Aggiungere il seguente articolo:

Accesso banche dati

“La disposizione contenuta nell’articolo 1, comma 2, del DPR 28.9.1994 n. 634 recante Regolamento per l’ammissione all’utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, si applica anche agli enti locali limitatamente all’espletamento delle funzioni di polizia locale”.

Motivazione

La disciplina vigente in materia di accesso alle banche dati pubbliche tenute presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti esclude le amministrazioni comunali (D.lgs. 285/1992 e ss. mm., artt. 225 e 226; D.P.R. 495/1992; D.P.R. 634/1994; D.lgs 52/2005 e ss.mm., art. 50, co. 1), nell’espletamento delle funzioni di polizia municipale, dal regime di gratuità di cui invece beneficiano gli organi costituzionali, giurisdizionali e le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, ai sensi del D.P.R. 634/1994, art. 1, co. 2, pertanto sottoponendo le prime all’obbligo della corresponsione dei canoni e dei corrispettivi nella misura di cui all’art.10 e con le modalità di cui all’art.11 del richiamato decreto presidenziale. Ciò in ragione di un regime di specialità a cui il legislatore ha voluto sottoporre la materia, per cui tali dati contenuti nell’archivio del CED della Motorizzazione sarebbero coperti da riservatezza e quindi per natura non conoscibili da chiunque. L’estensione ai Comuni del predetto regime di accessibilità al servizio senza aggravio di costi sul bilancio si rende necessaria al fine di perseguire più adeguati livelli di efficacia ed efficienza nello svolgimento delle funzioni di polizia locale di controllo delle autodichiarazioni e certificazioni degli abilitati alla guida dei veicoli, a maggior tutela della sicurezza stradale.

Aggiungere il seguente articolo:

Trasferimento immobili e aree demaniali ex demanio marittimo

Le aree e gli immobili classificate come demanio marittimo, che non presentano più le caratteristiche del demanio marittimo, avendo subito un definitivo mutamento nella destinazione d’uso, possono essere richieste dal Comune all’Agenzia del Demanio e cedute in proprietà, senza alcun onere con la procedura prevista dall’ 56 bis del decreto legge n. 69 del 2 giugno 2013.

Motivazione

L’ emendamento proposto ha l’obiettivo di dare concreta attuazione alle operazioni di trasformazione urbana che si stanno programmando.

In particolare con la proposta di prevedere la possibilità per gli enti locali di richiedere i beni demaniali marittimi che hanno perso le caratteristiche di “demanialità marittima” si consente ai Comuni di poter dare attuazione agli impegni assunti con i diversi piani di rigenerazione e trasformazioni urbane.

Aggiungere il seguente articolo:

Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi

All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole "allo stesso titolo previsto dal comma 1", sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.

Motivazione

L'articolo concerne la problematica interpretativa sorta solo recentemente in merito al comma 2 dell'art. 86 del DLgs n.267/2000 - TUEL, inerente la corresponsione del trattamento contributivo a favore degli amministratori lavoratori autonomi. La ratio della norma – come ben sottolineato dalla Corte dei Conti sez. reg. Puglia con parere n. 57 del 27 marzo 2013 – è quella di garantire che lo svolgimento del mandato elettorale non incida negativamente sulla posizione contributiva e previdenziale dei lavoratori non dipendenti chiamati a rivestire la carica di amministratore analogamente a quanto previsto dal comma 1 dello stesso articolo per i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato collocati in aspettativa. Tale disposizione nasce dal presupposto che l'assunzione di cariche pubbliche particolarmente impegnative incide inevitabilmente nello svolgimento di una professione autonoma con ripercussioni prevedibili sul reddito e sulla relativa capacità contributiva per il periodo di espletamento del mandato. Per tali motivi l'ordinamento ha previsto il versamento di una quota forfetaria minima di oneri previdenziali da parte dell'amministrazione locale per i lavoratori autonomi/amministratori. Gli amministratori lavoratori autonomi, a differenza dei lavoratori dipendenti, non hanno la possibilità di porsi in aspettativa e difficilmente possono sospendere completamente l'attività professionale senza evidenti ripercussioni.

Aggiungere il seguente articolo:

Permessi e licenze

All'articolo 79, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole "sindaci metropolitani" aggiungere le parole "presidenti delle unioni di comuni".

Motivazione

L'emendamento intende risolvere un problema di carattere ordinamentale sorto negli ultimi anni relativamente ai Presidenti delle Unioni di Comuni che non sono esplicitamente citati nella normativa che consente loro l'utilizzo di ulteriori 48 ore di permesso per svolgere l'incarico ricevuto. Sono citati i Presidenti delle Comunità montane ormai quasi del tutto soppresse o trasformate in Unioni di comuni montani. Con la diffusione crescente delle Unioni di Comuni rispetto all'anno in cui venne varato il Tuel appare evidente che tale mancanza costituisca un forte impedimento all'attività cui è chiamato l'amministratore/Presidente di Unione.

Aggiungere il seguente articolo:

Reti di comunicazione elettronica degli Enti locali (videosorveglianza)

Gli Enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, sono esentati dal pagamento dei contributi e dei diritti previsti dall'allegato 25 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 e relativi all'istruttoria delle pratiche e alla vigilanza sull'espletamento del servizio e sulle relative condizioni, nei casi in cui l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica siano finalizzati all'espletamento esclusivo delle proprie funzioni.

Motivazione

L'utilizzo di reti di comunicazione elettronica (reti di dati, impianti di trasmissione di immagini a circuito chiuso ecc.) da parte delle amministrazioni locali si è ormai diffuso come uno strumento imprescindibile nello svolgimento delle funzioni istituzionali proprie di questi enti. Molte delle riforme avviate negli ultimi anni – sicurezza urbana, nuove regole di gestione del personale, amministrazione digitale - hanno attribuito agli enti locali funzioni per il cui svolgimento è imprescindibile l'utilizzo di infrastrutture digitali, promuovendone al contempo un utilizzo sempre più diffuso. Si pensi ad esempio al D.L. 14/2017 che, all'interno dei "Patti per l'attuazione della sicurezza urbana", incentiva l'installazione e l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, stanziando apposite risorse. Per questo, si ritiene necessario esentare completamente gli Enti locali dal pagamento dei contributi e dei diritti dovuti per l'istruttoria delle pratiche e l'attività di vigilanza svolta dal Ministero dello Sviluppo Economico per il conseguimento di autorizzazioni generali per reti e servizi di comunicazione elettronica relativi all'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, equiparando tali attività alle altre di cui già ora si prevede l'esenzione all'interno dell'Allegato 25 del D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).